

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 luglio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1989, n. 66.

Florentia Auxilia - Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 67.

Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 concernente disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1989, n. 68.

Abbandono dei diritti di credito di modico valore. . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1989, n. 69.

Norme concernenti il servizio farmaceutico. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 1980, n. 85 e 17 ottobre 1983, n. 69 . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 70.

Legge di bilancio 1989. 3<sup>a</sup> Variazione . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 71.

Legge di bilancio 1989. 4<sup>a</sup> Variazione . . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 72.

Istituzione degli albi provinciali delle associazioni pro-loco. . . . . Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 novembre 1989, n. 73.

«Progetto Vichinghi» . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 74.

Norme integrative della legge regionale 16 marzo 1989, n. 29: «Soppressione associazione intercomunale n. 10 area fiorentina». . . . . Pag. 9

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 75.

«San Giorgio per lo sviluppo urbano di Pistoia S.p.A.» - Sottoscrizione di azioni . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1989, n. 76.

Disciplina del personale degli enti turistici della Toscana. . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1989, n. 77.

Legge regionale n. 48/89 - Disciplina delle indennità di carica e di presenza e di rimborsi spese agli amministratori e ai sindaci revisori delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) - Integrazione . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 78.

Disciplina autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private. . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 79.

Attuazione dell'art. 8 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche. . . . . Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 80.**

Norme per l'applicazione al personale delle ATER e delle ARER della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale

Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1989, n. 81.**

I.R.P.E.T. - Approvazione conto consuntivo 1988.

Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1989, n. 82.**

Programma di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale (legge regionale 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, commi 38 e 41) . . . . .

Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 83.**

Nuova disciplina dell'I.R.P.E.T. . . . .

Pag. 22

**LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 84.**

Modificazioni alla legge regionale n. 37/89 concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario . . . . .

Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 85.**

Interventi di edilizia rurale disciplinati dalla legge regionale n. 10/79. Deroga degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/84.

Pag. 25

**REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE****Provincia di Bolzano****LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1989, n. 10.**

Istituzione del servizio «Casa delle donne» . . . . .

Pag. 26

**LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1989, n. 11.**

Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo . . . . .

Pag. 27

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 23.**

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul rapporto di lavoro a tempo parziale . . . . .

Pag. 28

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 25.**

Regolamento di esecuzione: «Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale, di cui all'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11» . . . . .

Pag. 29

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 settembre 1989, n. 26.**

Regolamento concernente: «Norme per l'uso dello stemma e del sigillo della provincia autonoma di Bolzano» . . . . .

Pag. 29

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 1989, n. 66.

**Florentia Auxilia - Mostra convegno sui progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 58 del 25 ottobre 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità della legge*

Al fine di concorrere ad assicurare il pieno diritto di ogni persona alla vita sociale e familiare, la Regione Toscana promuove ed organizza, ogni due anni con inizio dal 1990, preferibilmente nel mese di maggio, la Mostra-convegno biennale *Florentia Auxilia* dedicata alla verifica periodica dei progressi scientifici e tecnici a favore dei disabili, alle proposte, agli studi, alle ricerche, alla diffusione delle conoscenze sulle protesi e sugli ausili tecnici.

## Art. 2.

*Contenuto della mostra-convegno*

La «Mostra-convegno biennale *Florentia Auxilia*» comprende:

l'esposizione da parte di aziende nazionali ed estere di protesi ed ausili tecnici e, comunque, di quanto può essere utile sul piano dell'ausilio;

giornate di studio e di dibattito sui problemi dei disabili e sui mezzi per superare eventuali situazioni di svantaggio nella società, nella famiglia, nello studio, nella formazione professionale, nel lavoro.

La iniziativa deve svolgersi in modo che sia assicurata:

la partecipazione degli stessi disabili, delle associazioni che li rappresentano, degli operatori del settore, dei soggetti pubblici e privati che operano a favore dei disabili;

l'acquisizione e la divulgazione delle conoscenze scientifiche più recenti per il superamento delle condizioni di svantaggio determinabili da disabilità conseguenti a menomazioni fisiche psichiche sensoriali.

La Giunta regionale cura la pubblicazione degli atti relativi alla mostra-convegno.

## Art. 3.

*Comitato organizzatore e Comitato tecnico scientifico*

La Giunta regionale costituisce con propria deliberazione, almeno 80 giorni prima dello svolgimento di ciascuna edizione della mostra-convegno, un Comitato organizzatore ed un Comitato di consulenza tecnico scientifica.

Il Comitato organizzatore è composto da:

- Assessore regionale alla Sicurezza Sociale;
- Assessore regionale alla Sanità;
- Assessore regionale all'industria, lavoro, casa, edilizia sociale, migrazione, immigrazione;
- Assessore regionale ai trasporti e loro infrastrutture;
- Assessore pianificazione territoriale e urbanistica;
- Assessore regionale alla cultura, beni culturali, scuola, Università ricerca;

Componenti la IV Commissione consiliare «Sanità e sicurezza sociale»;

Presidente della delegazione regionale dell'Anco o suo delegato;

Presidente dell'U.R.P.T. o suo delegato;

Rappresentante del Ministero della Sanità;

Rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;

6 delegati, appartenenti alle Associazioni di categoria degli invalidi, designati dalla Consulta regionale degli handicappati;

3 delegati appartenenti alle Associazioni del volontariato, designati dalla Consulta regionale del volontariato;

3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori CGIL-CISL-UIL;

Presidente della Unione regionale delle Camere di Commercio della Toscana o suo delegato.

Il Comitato organizzatore nomina tra i propri membri un Comitato esecutivo per la gestione tecnica e amministrativa della mostra-convegno, composto da 5 membri, di cui almeno un Assessore della Giunta regionale toscana o un membro della IV Commissione consiliare «Sanità e Sicurezza Sociale», con funzioni di Presidente, ed un rappresentante della Consulta regionale degli handicappati.

Il Comitato esecutivo si avvale dell'assistenza del personale dei Dipartimenti e Servizi della Regione Toscana.

A tal fine la Giunta regionale costituisce un apposito gruppo di lavoro tra il personale dei Dipartimenti regionali competenti nelle materie oggetto di ciascuna edizione della mostra-convegno.

Il Comitato di consulenza tecnico scientifica per lo svolgimento della mostra-convegno è composto dai rappresentanti di ciascuno dei seguenti enti o organismi:

Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena;

Consiglio nazionale delle ricerche;

Associazione delle categorie degli invalidi, mediante designazione da parte della Consulta regionale degli handicappati;

Unità sanitarie locali della Toscana, con individuazione su base provinciale;

Provveditorati agli studi della Toscana;

Sovrintendenza scolastica della Toscana;

I.R.R.S.A.E.

La Giunta regionale stabilisce con il provvedimento di cui al 1° comma il numero dei componenti il Comitato tecnico scientifico.

La partecipazione ai lavori del Comitato organizzatore, del Comitato esecutivo e del Comitato di consulenza tecnico-scientifica è a titolo gratuito.

## Art. 4.

*Sede della mostra*

La mostra-convegno si svolgerà in Firenze nei padiglioni siti nella «Fortezza da Basso» o in altra sede individuata dalla Giunta regionale.

## Art. 5.

*Finanziamento*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, decorrente dal 1990, si fa fronte, a partire da tale anno, con la legge di bilancio, utilizzando allo scopo lo stanziamento che sarà iscritto sul capitolo corrispondente al Cap. 17100 del bilancio 1989 relativo a: «Oneri sostenuti dalla Regione per attività inerenti i servizi di sicurezza sociale ivi comprese indagini epidemiologiche, registri: tumori, vaccini, organizzazione e partecipazione convegni seminari ecc. interventi sanitari nelle emergenze e scheda nosologica unificata».

## Art. 6.

*Funzionario delegato*

La Giunta regionale in occasione di ciascuna edizione nomina il funzionario delegato ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73 «Disciplina delle aperture di credito per il pagamento delle spese regionali», in favore del quale autorizza l'apertura di credito presso la Tesoreria regionale.

Il funzionario delegato deve rendicontare, a norma della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, tutte le spese sostenute in base all'articolo 3, comma 2°.

## Art. 7.

*Relazione - Valutazione*

Il Comitato organizzatore, entro 180 giorni dal termine di ciascuna manifestazione, inoltra una documentata relazione alla Giunta regionale che procede alla valutazione dei risultati della mostra-convegno anche in rapporto all'efficienza e all'efficacia dell'iniziativa.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 16 ottobre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 19 settembre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 9 ottobre 1989.*

99R0073

## LEGGE REGIONALE 23 ottobre 1989, n. 67.

**Ulteriore integrazione alla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 5 concernente disciplina regionale degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 59 del 31 ottobre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

1. Al fine di consentire la conclusione dell'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del servizio pubblico, nei soli comuni ove sia in corso di realizzazione il piano di risanamento delle acque conformemente agli obiettivi del Piano regionale, fermo restando il termine stabilito dal paragrafo 4 della delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento concernente i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile riportati nell'allegato 1 alla delibera stessa, relativamente agli altri parametri il termine di cui agli articoli 8 secondo comma e 9 primo comma della legge regionale 23 gennaio 1986 n. 5 per il conseguimento dei limiti indicati nella tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito in quello fissato dal primo comma dell'articolo unico della legge regionale 17 luglio 1989 n. 44. Fino a tale data resta comunque fermo per i suddetti parametri l'obbligo del rispetto dei limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla citata legge 10 maggio 1976 n. 319.

2. In relazione ai comuni di cui al comma precedente, e con le limitazioni ivi previste, entro il mese di novembre 1989 il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, con propria deliberazione, provvede a dettare, per ciascuno dei parametri contemplati della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, criteri e prescrizioni, anche di ordine temporale, specificamente relativi ai singoli scarichi di cui all'art. 8, secondo comma e 9, primo comma citati, per l'allineamento progressivo degli stessi ai limiti di accettabilità della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976 n. 319 medesima entro il termine di cui al comma precedente.

3. La suddetta deliberazione potrà altresì fissare, in riferimento agli scarichi di cui sopra, limiti di accettabilità per ciascuno dei parametri contemplati dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni e integrazioni, più restrittivi di quelli riportati nella tabella A allegata alla legge stessa, nonché i termini per il loro raggiungimento, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dalla delibera 30 dicembre 1980 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 23 ottobre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 settembre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 16 ottobre 1989.*

99R0074

## LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1989, n. 68.

**Abbandono dei diritti di credito di modico valore.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 60 del 6 novembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

È consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito quando gli stessi siano di importo non superiore a 2.500 (duemilacinquecento).

Al relativo annullamento si procede mediante deliberazioni cumulative adottate dalla Giunta Regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 26 ottobre 1989

BARTOLINI

*La presente legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 26 aprile 1978 è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, con sentenza n. 447 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 17 del 27 aprile 1988.*

99R0075

## LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1989, n. 69.

Norme concernenti il servizio farmaceutico. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 1980, n. 85 e 17 ottobre 1983, n. 69.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 60 del 6 novembre 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 OTTOBRE 1983, N. 69: «DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA, FARMACEUTICA E DI VIGILANZA SULLE FARMACIE AI SENSI DELL'ART. 32, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833».

## Art. 1. -

La lettera b) del terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 è così sostituita:

«b) la gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici resisi vacanti ai sensi dell'art. 129 del T.U.LL.SS. (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) secondo i criteri di cui al successivo art. 20-bis».

## Art. 2.

Dopo l'art. 20 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 è inserito il seguente art. 20-bis:

## «Art. 20-bis

*Gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici*

1. La Giunta regionale, entro il 30 settembre di ciascun anno, emana un pubblico avviso che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale, per la presentazione da parte dei farmacisti, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione stessa, delle domande per il conferimento della gestione provvisoria degli esercizi farmaceutici vacanti o resisi tali durante il periodo di validità della graduatoria.

2. L'affidamento della gestione provvisoria, qualora ricorrano i presupposti di urgenza e di necessità fissati dall'art. 129 del T.U. LL.SS. regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, avviene sulla base di una graduatoria regionale approvata dalla Giunta regionale entro il mese di dicembre di ogni anno, mediante comparazione dei titoli degli interessati che ne abbiano fatto richiesta, secondo i criteri fissati dall'art. 7 della legge 2 aprile 1968, n. 475.

3. La comparazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono di competenza della commissione nominata dalla Giunta regionale. Tale commissione è così composta:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato, con funzioni di Presidente. Il delegato del Presidente della Giunta regionale è prescelto fra i Consiglieri regionali oppure fra i Presidenti o membri dei Comitati di gestione delle USL;

b) da un dirigente o funzionario del ruolo unico del personale regionale assegnato al Servizio «Farmaceutica»;

c) da un farmacista appartenente ai ruoli regionali del personale delle Unità Sanitarie Locali;

d) da due farmacisti esercenti, di cui uno non titolare, scelti fra due diverse terne di nominativi proposte d'intesa dagli ordini professionali.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario amministrativo del ruolo unico del personale della Regione.

La graduatoria è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana e ha validità per un anno dal momento della sua pubblicazione.

4. L'affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche vacanti viene effettuato dal sindaco del comune interessato, mediante interpello di tutti i farmacisti inclusi nella vigente graduatoria regionale, che deve contenere l'invito a far pervenire, entro il limite di trenta giorni dalla data di ricezione, la dichiarazione di disponibilità.

La gestione provvisoria della sede viene affidata al concorrente che abbia dichiarato la sua disponibilità, sulla base dell'ordine di classificazione nella graduatoria regionale.

In caso di non accettazione nel termine di cui sopra il farmacista interpellato non potrà optare per altre sedi, fino a nuovo interpello dopo l'esaurimento di tutta la graduatoria.

5. La Giunta regionale ogni sei mesi provvede all'approvazione di un atto ricognitivo nel quale viene dato atto delle eventuali variazioni di indirizzi, delle rinunce e delle accettazioni. Il sindaco provvede a comunicare alla Giunta regionale le rinunce e le accettazioni di cui sopra.

L'atto ricognitivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. L'autorizzazione alla gestione provvisoria viene concessa a condizione che l'assegnatario provveda, nel termine di sessanta giorni dalla data di assegnazione, alla indicazione dei locali dove sarà aperta la farmacia. Trascorso un anno dall'inizio della gestione provvisoria l'assegnatario, a pena di decadenza, deve provvedere al rilievo degli arredi, delle provviste e delle dotazioni della farmacia o alla conclusione di accordi per il pagamento delle indennità di avviamento dovuta al precedente titolare o al precedente gestore provvisorio, ovvero ai loro aventi causa.

7. Nel caso di mancato accordo fra le parti in ordine agli adempimenti di cui al comma che precede, è investita della vertenza, ai sensi dell'art. 110 del T.U. LL.SS., la commissione di cui all'art. 25 della presente legge che decide, inappellabilmente, nei quindici giorni successivi.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai provvedimenti di gestione provvisoria correlati ai casi di sostituzione nella direzione disciplinati dall'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

## Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 sono inseriti i seguenti commi:

«3-bis - Nel caso in cui si registri la vacanza di una sede farmaceutica nell'ambito di un comune che abbia un numero di farmacie in esuberanza rispetto all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, il Consiglio regionale provvede alla soppressione della suddetta sede.

3-ter - Nei comuni in cui vengano previste nuove sedi farmaceutiche ai sensi dell'art. 104, terzo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, il Consiglio regionale provvede ad istituire, entro 120 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei provvedimenti di revisione della pianta organica delle farmacie, dispensari farmaceutici idonei ad assicurare la assistenza farmaceutica sino al conferimento definitivo della titolarità della farmacia».

Dopo l'ottavo comma dell'art. 21 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 sono inseriti i seguenti commi:

«8-bis - Entro i venti giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, il decreto del Presidente della Giunta regionale viene comunicato al sindaco del comune interessato affinché entro 60 giorni dall'avvenuta notifica l'Amministrazione comunale deliberi, a pena di decadenza, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia.

8-ter - L'apertura della farmacia deve essere effettuata entro il termine massimo di nove mesi successivi alla scadenza dei 60 giorni di cui al comma precedente».

## Art. 4.

Dopo la lettera a) del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis) da un dirigente o funzionario del ruolo unico del personale regionale assegnato al servizio «Farmaceutica».

## Art. 5.

Dopo l'art. 22 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 è inserito il seguente art. 22-bis:

## «Art. 22-bis

*Indennità per lo svolgimento dei concorsi*

1. Le indennità da corrispondere ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui all'articolo precedente, sono determinate con deliberazione della Giunta regionale in misura non superiore ai seguenti importi:

L. 600.000 per concorsi fino a 20 candidati;

L. 1.000.000 per concorsi con oltre 20 candidati e fino a 100;

L. 1.500.000 per concorsi con oltre 100 candidati.

2. La Giunta regionale, in relazione al numero delle domande ed alla sede prescelta per lo svolgimento della prova pratica, può nominare un apposito Comitato composto da dipendenti regionali con qualifica funzionali non inferiore alla VI e non superiore all'VIII. Ai componenti del predetto Comitato è riconosciuto il compenso per l'eventuale lavoro straordinario.

3. Ai componenti ed ai segretari delle Commissioni esaminatrici e ai componenti del Comitato di vigilanza competono altresì, quando ne ricorrano i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione, alle condizioni e nella misura stabilita dagli ordinamenti di rispettiva competenza.

4. Le commissioni debbono completare i propri lavori entro sei mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande nei concorsi fino a 100 candidati, ovvero entro nove mesi negli altri casi».

## Art. 6.

Dopo il secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 è inserito il seguente comma:

«3. L'indennità di avviamento di cui all'art. 110 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, viene determinata con riferimento agli imponibili netti dichiarati dalla farmacia nei cinque anni anteriori al conferimento della titolarità definitiva o della gestione provvisoria ai sensi dell'art. 20 bis, sesto comma, della presente legge, e viene corrisposta in misura corrispondente a tre annate del reddito medio in proporzione ai periodi di titolarità o gestione nel predetto quinquennio».

## Titolo II

## MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 17 NOVEMBRE 1980, N. 85: «NORME CONCERNENTI IL SERVIZIO FARMACEUTICO».

## Art. 7.

L'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 85 (così come sostituito dall'art. 20 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69), è così nuovamente formulato:

## «Art. 1.

*Autorità competente.*

1. La disciplina degli orari, dei turni di servizio e delle ferie annuali delle farmacie è stabilita dal sindaco, sentiti i pareri del Servizio farmaceutico dell'U.S.L., delle rappresentanze sindacali interessate e dell'Ordine dei farmacisti, ovvero, in carenza di pareri d'ufficio, trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

I provvedimenti adottati sono comunicati alla Giunta regionale.

2. Il Consiglio regionale emana, con cadenza annuale, direttive volte a realizzare processi di coordinamento e di omogeneità al fine di assicurare una regolare e continua erogazione dell'assistenza farmaceutica».

## Art. 8.

*Revisione delle circoscrizioni delle sedi e conseguente modificazione dell'assegnazione ad esse delle farmacie: trasferimento di sede*

1. Quando, in sede di revisione della pianta organica delle farmacie la popolazione residente nel comune non sia aumentata e, in conseguenza di ciò, non si debbano mettere a concorso farmacie di nuova istituzione e quando si debba, a causa di spostamenti avvenuti nella popolazione o per il sorgere di nuovi centri abitati, rivedere la circoscrizione delle zone di ciascuna sede farmaceutica in base a parametri numerici di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, e tenuto conto delle nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica, si può disporre il trasferimento ad altra sede, che ne risulti sfornita secondo i criteri di cui al comma successivo, di quelle farmacie la cui popolazione residente nella zona di pertinenza sia inferiore a quella prevista dal citato art. 1, secondo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 475.

2. Il trasferimento di farmacie di cui al precedente comma può essere previsto quando, viste le circoscrizioni di ciascuna sede farmaceutica in base agli indici predetti, e considerate le domande di trasferimento della ubicazione nell'ambito della propria sede di pertinenza, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, si rilevino zone per le quali ostano situazioni topografiche e di viabilità al fine dell'accesso alla farmacia più vicina.

3. Le sedi e le circoscrizioni delle zone ove sia possibile il trasferimento sono indicate nella pianta organica.

4. I titolari della farmacia di cui al primo comma che intendono trasferirsi devono fare domanda di trasferimento entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento del Consiglio regionale di approvazione della pianta organica.

5. Ove non sia stata presentata alcuna domanda di trasferimento, le sedi per le quali era previsto il trasferimento, vengono assegnate ai sensi dell'art. 104, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

6. Ove siano state presentate più domande di trasferimento, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva la graduatoria dei richiedenti, formulata tenendo conto dei seguenti requisiti:

a) del minor numero di abitanti residenti nella sede originaria di pertinenza;

b) minor numero di superficie del locale ove ha sede l'esercizio di cui si chiede il trasferimento;

c) del maggior numero di anni di esercizio della farmacia;

d) della minor distanza dall'ubicazione della farmacia più vicina non richiedente il trasferimento.

La nuova sede è assegnata dal Consiglio regionale con lo stesso provvedimento di approvazione della graduatoria al richiedente che possiede il maggior numero dei requisiti. A parità di punteggio è preferito il titolare che ha il requisito di cui alla lettera c).

7. Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avvenuta assegnazione della nuova sede, il titolare ha l'obbligo di dare comunicazione dell'ubicazione dei locali dove sarà aperto l'esercizio alla Giunta regionale stessa la quale provvede ai necessari accertamenti mediante attivazione dei competenti organi dell'USL.

Il servizio di igiene pubblica e del territorio provvede ai conseguenti adempimenti in conformità con quanto disposto dall'art. 7, secondo comma, della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, provvedendosi, altresì, da parte della competente Commissione di vigilanza di cui all'articolo 24 della predetta legge all'esecuzione della ispezione ai sensi degli articoli 111 e 127 del TULS.

Il responsabile del Servizio di igiene pubblica e del territorio, ai sensi dell'art. 10, quarto comma della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, svolge le valutazioni finali d'ordine tecnico con le quali sono dettate eventuali prescrizioni al titolare della sede farmaceutica per rendere idonei i locali entro il termine massimo di due mesi dalla comunicazione.

Il Presidente del Comitato di gestione dell'USL informa la Giunta regionale per l'esercizio dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge.

8. Il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinuncia dell'assegnazione della nuova sede. Il titolare della farmacia, a pena di decadenza del diritto al trasferimento di sede, dovrà iniziare l'attività della nuova sede entro 120 giorni dalla comunicazione circa l'esito positivo degli accertamenti effettuati ai sensi del comma precedente.

9. È abrogato l'art. 13 della legge regionale n. 80/85.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 27 ottobre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 ottobre 1989 ed è stata vista dal commissario del Governo il 21 ottobre 1989.  
90R0076

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 70.

Legge di bilancio 1989. 3ª Variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 62 del 10 novembre 1989)

(Omissis).

90R0077

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 71.

Legge di bilancio 1989. 4ª Variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 62 del 10 novembre 1989)

(Omissis).

90R0078

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1989, n. 72.

Istituzione degli albi provinciali delle associazioni pro-loco.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 62 del 10 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La presente legge disciplina la istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle associazioni pro-loco per rendere operante la delega di funzioni amministrative di cui all'articolo 2, 1º comma, lett. d) della legge regionale 23 settembre 1988, n. 9.

Art. 2.

*Compiti delle associazioni pro-loco*

1. Le associazioni pro-loco hanno, in particolare, il compito di:

- realizzare iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;
- promuovere e attuare in ambito locale manifestazioni e iniziative d'interesse turistico locale.

Art. 3.

*Istituzione e tenuta degli albi provinciali*

1. Sono istituiti gli albi provinciali delle associazioni pro-loco presso le amministrazioni provinciali competenti per territorio.

2. Tali albi sostituiscono a tutti gli effetti l'albo nazionale istituito con decreto ministeriale 7 gennaio 1965, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 4.

*Requisiti per l'iscrizione agli albi provinciali*

1. Per l'iscrizione agli albi provinciali debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) la località, nella quale si costituisce l'associazione pro-loco, deve possedere attrattive storiche, artistiche, climatiche, paesaggistiche o naturali e disporre di un minimo di attrezzature turistiche, con particolare riguardo alle strutture ricettive e di pubblici esercizi;

b) la costituzione dell'associazione pro-loco deve essere disposta con atto pubblico;

c) lo statuto deve sancire un ordinamento interno a base democratica e determinare una organizzazione funzionale conforme alle norme del Titolo II del Codice Civile;

d) per espressa disposizione statutaria, deve essere assicurata la presenza con diritto di voto, negli organi direttivi dell'associazione di uno o più rappresentanti del comune;

e) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti della pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'associazione.

Art. 5.

*Procedure per l'iscrizione agli albi provinciali*

1. Ai fini dell'iscrizione all'albo provinciale l'associazione pro-loco interessata deve presentare apposita domanda alla provincia competente per territorio, corredata di copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto e di ogni opportuna documentazione atta a comprovare i requisiti di cui all'art. 4.

2. La provincia, sentito il comune interessato, con propria deliberazione, provvede in ordine all'iscrizione dell'associazione pro-loco nell'albo provinciale.

Art. 6.

*Modificazioni dello statuto*

1. Qualunque modificazione dello statuto di un'associazione pro-loco iscritta all'albo, entro il termine di sessanta giorni deve essere inviata in copia autentica alla provincia che ne verificherà la conformità con i requisiti previsti dal precedente art. 4.

Art. 7.

*Effetti dell'iscrizione agli albi provinciali*

1. L'iscrizione agli albi provinciali costituisce condizione per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni pro-loco nel consiglio di amministrazione delle aziende di promozione turistica ai sensi dell'articolo 15, 2º comma, lett. G) della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9;

b) usufruire della denominazione di I.A.T., previo nulla osta della Regione e sentito il parere del comune interessato, per gli uffici di informazione turistica promossi e gestiti direttamente ai sensi dell'art. 11, 3º comma della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9;

c) richiedere l'affidamento della gestione degli uffici di informazione e di accoglienza turistica, ai sensi dell'articolo 11, 5º comma, della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9;

d) accedere a contributi di enti pubblici.

2. Il rilascio del nulla osta di cui al 1º comma, lett. b), del presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 8.

*Gestione uffici di informazione ed accoglienza turistica I.A.T.*

1) L'affidamento dei compiti di uffici di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) di cui all'art. 11, 5° comma della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, avviene attraverso apposita concessione amministrativa redatta secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

2) Il Consiglio approva criteri in ordine ai requisiti necessari di adeguatezza delle associazioni pro-loco per la gestione di uffici di informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.).

3) La Giunta regionale approva direttive in ordine alle modalità di gestione e svolgimento del servizio di informazione ed accoglienza turistica.

4) L'azienda di promozione turistica adotta il provvedimento di concessione sentito il parere del comune interessato.

## Art. 9.

*Cancellazione dagli albi provinciali*

1. Qualora sia accertato che siano venute meno una o più condizioni previste dal precedente art. 4 e l'associazione pro-loco, a richiesta dell'amministrazione provinciale, non provveda a ripristinarle entro tre mesi, ovvero qualora sia accertato che l'associazione non svolga i compiti di cui all'art. 2, l'amministrazione provinciale stessa ne dispone la cancellazione dall'albo, dandone comunicazione entro 15 giorni alla giunta regionale e al comune territorialmente competente.

La cancellazione è ugualmente disposta, su comunicazione della azienda di promozione turistica, quando la concessione di cui al precedente art. 8 sia revocata per inosservanza degli inerenti doveri ed obblighi facenti capo all'associazione pro-loco.

## Art. 10.

*Presentazione nel Bollettino ufficiale*

1. Gli elenchi provinciali delle associazioni pro-loco di cui all'art. 3 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Toscana almeno una volta l'anno.

## Art. 11.

*Iscrizione agli albi provinciali delle associazioni pro-loco già iscritte all'albo nazionale*

1. Le associazioni pro-loco iscritte all'albo nazionale sono di diritto iscritte agli albi di cui alla presente legge, previa presentazione di domanda alla provincia competente per territorio da inoltrarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Sono altresì iscritte di diritto le associazioni pro-loco che dimostrino l'avvenuta approvazione, da parte dell'ente provinciale per il turismo, dell'atto costitutivo, dello statuto nonché del bilancio preventivo per l'anno 1988 e del bilancio consuntivo per l'anno 1987 e 1988.

3. Nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni pro-loco sono tenute ad adeguare, qualora difforni, i propri statuti alle disposizioni della presente legge.

## Art. 12.

*Vigilanza e controllo*

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza della presente legge sono esercitate dalla provincia ai sensi dell'art. 2, lett. e) della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9.

## Art. 13.

*Circondario di Prato*

Nell'ambito territoriale del Circondario di Prato di cui alla legge regionale 9 novembre 1972 n. 29, l'Associazione intercomunale costituita per lo stesso territorio svolge, ai sensi della legge regionale 1° settembre 1988 n. 72, tutte le funzioni amministrative attribuite dalla presente legge alla competenza della Provincia.

## Art. 14.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge, decorrenti dall'anno 1989 e previsti in L. 10.000.000 si fa fronte con i fondi di cui al cap. 50070 del bilancio corrente che sarà integrato di pari importo di competenza e di cassa con la variazione che segue, con prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste:

(Omissis).

2. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi, si provvederà con le singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 2 novembre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 settembre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 ottobre 1989.*

90R0079

---

**LEGGE REGIONALE 6 novembre 1989, n. 73.**
**«Progetto Vichinghi».**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 62 del 10 novembre 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

La Regione Toscana, nell'ambito delle finalità statutarie di tutela e di promozione della cultura e di favore per le relazioni economiche e culturali con comunità estere, collabora a condizioni di reciprocità con il comune di Malmö e con la regione svedese della Scania per la realizzazione del progetto Vichinghi.

## Art. 2.

Il progetto Vichinghi è deliberato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta esso consiste nell'insieme coordinato degli studi, ricerche, convegni, mostre, attività promozionali ed editoriali, altre attività organizzative e di supporto volte a rappresentare le vicende storiche e culturali e le attuali realtà espressive della comunità svedese di cui all'art. 1.

Le iniziative di cui al precedente comma sono promosse nell'ambito delle competenze regionali e nel rispetto della normativa statale e regionale.

## Art. 3.

La Giunta regionale effettua direttamente tutti gli interventi coordinati previsti dal progetto Vichinghi e può conferire a tal fine incarichi di lavoro autonomo ai sensi delle vigenti leggi regionali.

La Giunta regionale si avvale inoltre, per la realizzazione di determinate iniziative previste dal progetto, della SO.GE.SE. S.p.A., di cui alla legge regionale 4 settembre 1984, n. 58, previa stipulazione con essa di apposite convenzioni.

## Art. 4.

Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative dirette, la Giunta regionale può autorizzare, anche in deroga ai limiti previsti dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73, aperture di credito presso la Tesoreria regionale a favore di dipendenti regionali che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi e per gli effetti di cui alla citata legge regionale 4 dicembre 1978, n. 73 e successive modificazioni.

Il funzionario delegato è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa, previo visto del componente di Giunta preposto al coordinamento del progetto Vichinghi, nell'ambito dell'apertura di credito di cui al precedente comma, nei limiti di L. 7.000.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singola prestazione di forniture o servizi.

Prima di procedere all'acquisizione di forniture o servizi ai sensi del precedente comma, il funzionario delegato deve richiedere preventivi con offerte ad un numero congruo di ditte, comunque non inferiore a tre, salvo che la natura della fornitura o della prestazione o l'urgenza dell'acquisizione ovvero l'assenza di attività concorrenti siano tali da rendere indispensabile il ricorso ad una determinata ditta o persona.

Per gli impegni di spesa eccedenti l'importo di cui al secondo comma si provvede con deliberazione di Giunta.

La Giunta regionale relaziona al Consiglio sugli atti posti in essere ai sensi del presente articolo.

## Art. 5.

Per l'attuazione delle iniziative del progetto Vichinghi la Giunta regionale è autorizzata a stipulare, con soggetti pubblici e privati, a seguito di trattativa privata, uno o più contratti di cui agli artt. 2, 3 e 4 legge regionale 2 maggio 1985 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni.

I proventi derivanti dai contratti di cui al 1° comma, nonché tutti gli altri proventi derivanti dalla realizzazione del progetto, per quanto attiene le iniziative dirette regionali, affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento della presente legge.

Qualora detti proventi eccedessero le necessità di finanziamento del progetto Vichinghi, essi sono destinati, per l'eccedenza, ad investimento in settori culturali.

La Giunta regionale è autorizzata, a seguito dell'accertamento delle entrate di cui al precedente comma, a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

Per la gestione dei contratti di cui al 1° comma del presente articolo, la Giunta regionale, ove lo ritenga opportuno ed in accordo con le altre parti contraenti, ha altresì facoltà di costituire, ai sensi della legge regionale 2 maggio 85 n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, un comitato nelle forme previste dagli artt. 39 e segg. del codice civile.

## Art. 6.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in L. 150 milioni per l'anno 1989, si fa fronte con la seguente variazione di bilancio disposta per analogo importo competenza e cassa sullo Stato di previsione della spesa:

(Omissis).

2. Agli oneri di spesa per i successivi esercizi si farà fronte con la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 6 novembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 ottobre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 3 novembre 1989.

90R0080

## LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 74.

Norme integrative della legge regionale 16 marzo 1989, n. 20: «Soppressione associazione intercomunale n. 10 area fiorentina».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 22 novembre 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

## Indennità di carica

1. Al Presidente del Collegio Commissariale di cui al 2° comma dell'articolo unico della legge regionale 16 marzo 1989, n. 20 è corrisposta una indennità di carica pari a L. 500.000 mensili.

2. Agli altri componenti dello stesso Collegio Commissariale è corrisposta una indennità di carica pari a L. 380.000 mensili.

3. Le indennità di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di esecutività dell'atto di nomina del Collegio da parte del Consiglio regionale.

4. In caso di cumulo con altre indennità si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1982, n. 81 «Indennità agli amministratori delle Associazioni Intercomunali e delle Comunità Montane».

## Art. 2.

## Rimborsi spese e indennità di missione

1. Al Presidente e ai membri del Collegio Commissariale spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle sedute del Collegio, qualora risiedano in comuni compresi nell'ambito dell'Associazione Intercomunale «Area Fiorentina».

2. Al Presidente e ai membri del Collegio spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio nonché delle spese di alloggio e di vitto effettivamente sostenute qualora, per ragioni della loro carica, si rechino fuori dell'ambito territoriale del comune di Firenze.

## Art. 3.

## Norme sul Comitato di gestione per il diritto allo studio universitario

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, il Presidente del Collegio commissariale, di cui alla legge regionale 16 marzo 89, n. 20, può delegare le funzioni del Comitato di gestione per gli interventi relativi al diritto allo studio universitario, ad un componente del comitato stesso.

In tale ipotesi, il Collegio Commissariale provvede all'integrazione del comitato.

2. Ai membri del comitato di gestione, di nomina del Collegio Commissariale, non si applicano le cause di rieleggibilità concernente il loro rapporto di lavoro o di studio con l'Università.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 ottobre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 novembre 1989.

90R0081

**LEGGE REGIONALE 13 novembre 1989, n. 75.****«San Giorgio per lo sviluppo urbano di Pistoia S.p.A.» - Sottoscrizione di azioni.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 22 novembre 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 4.000 azioni al valore nominale di L. 1.000 ciascuna della «S. Giorgio per lo sviluppo urbano di Pistoia S.p.A.».

**Art. 2.**

1. Alla spesa per L. 4.000.000 si fa fronte con i fondi di cui al Cap. 22424 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo comma.

2. Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 sono apportate agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte «Spesa», per analoghi importi, le seguenti modificazioni:

(Omissis).

3. La variazione di cui al precedente comma modifica conseguentemente l'allegato II. 1 al bilancio di previsione 1989 approvato con legge regionale 28 del 22 maggio 1989.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 13 novembre 1989

**BARTOLINI**

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 3 ottobre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 6 novembre 1989.

90R0082

**LEGGE REGIONALE 18 novembre 1989, n. 76.****Disciplina del personale degli enti turistici della Toscana.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65 del 28 novembre 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

PROMULGA

la seguente legge:

**Titolo I****INQUADRAMENTO DEL PERSONALE****Art. 1.***Inquadramento nel ruolo unico regionale*

1. La presente legge disciplina il trasferimento alla Regione del Personale degli Enti Provinciali per il turismo e delle Aziende Autonome di soggiorno cura e turismo, indicato dall'art. 30 della legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9. Il predetto personale è inquadrato nel ruolo unico del personale regionale.

2. Il personale che, a norma del citato art. 30 della legge regionale n. 9/1988, ha titolo al trasferimento alla Regione, è inquadrato con la qualifica formalmente posseduta al momento del trasferimento.

3. Al medesimo personale è attribuito il profilo professionale dell'ordinamento del personale regionale corrispondente al profilo professionale rivestito nell'ente di provenienza.

4. I provvedimenti di inquadramento sono adottati dalla Giunta regionale, in conformità alle norme della presente legge, previo confronto sui criteri con le organizzazioni sindacali.

5. L'inquadramento nel ruolo unico regionale ha decorrenza dal 19 marzo 1988 - data di soppressione degli enti di provenienza, a norma dell'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9. Fino all'esecutività dei relativi provvedimenti il personale è amministrato sulla base della posizione giuridica ed economica pregressa.

**Art. 2.***Trattamento economico*

1. Per effetto dell'inquadramento al personale è corrisposto il seguente trattamento economico:

trattamento tabellare del livello di inquadramento ivi comprese le integrazioni tabellari;

retribuzione individuale di anzianità corrisposta all'atto del trasferimento;

indennità e salario accessorio alle condizioni previste dall'ordinamento del personale regionale.

2. L'indennità di coordinamento di L. 2.800.000, di cui all'art. 26, quarto comma, lett. a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, connessa alla funzione di direttore, è confermata transitoriamente al personale della qualifica dirigenziale cui è formalmente conferita la funzione; tale indennità cessa dalla data di copertura del posto di dirigente responsabile della APT di assegnazione.

**Art. 3.***Trattamento di previdenza, quiescenza e assistenza*

1. Il personale è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla O.P.D.E.L. e, ai fini del trattamento di previdenza, all'I.N.A.D.E.L.

Per il trattamento di assistenza si fa rinvio a quanto previsto dalla normativa statale in materia.

2. La ricongiunzione dei servizi pregressi ai fini di quiescenza e previdenza è disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 482.

**Titolo II****PERSONALE DELLE APT****Art. 4.***Dotazione di personale*

1. Nell'ambito della dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale, il Consiglio Regionale determina, con propria deliberazione adottata su proposta della Giunta, in raccordo con quanto previsto dall'art. 56, art. 3, comma 4, della legge regionale 21 agosto 1989 n. 51, il contingente del personale da impiegare nelle APT della Toscana, distinto per qualifiche funzionali.

2. La Giunta regionale, su proposta dei Consigli di Amministrazione delle A.P.T., determina, con propria deliberazione, il fabbisogno di personale di ciascuna Azienda, nei limiti del contingente complessivo indicato al primo comma.

3. La Giunta regionale provvede all'assegnazione del personale del ruolo unico regionale a ciascuna APT, nei limiti del fabbisogno come sopra determinato, secondo modalità definite previo confronto con le organizzazioni sindacali. In sede di prima attuazione, è prioritariamente assegnato il personale proveniente dagli Enti turistici soppressi.

4. Nei limiti delle dotazioni previste, alle APT può altresì essere assegnato personale degli enti locali, previa intesa con i medesimi.

5. Il personale assegnato alle APT è posto alle dipendenze funzionali degli organi dell'Azienda, secondo le rispettive competenze, nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività delle APT e l'ordinamento del personale regionale.

6. Le assunzioni stagionali previste dall'art. 31, terzo comma della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9, sono preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale.

#### Art. 5.

##### *Il dirigente responsabile*

1. Ad ognuna delle APT istituite con legge regionale 29 maggio 1989, n. 34, è preposto un dirigente responsabile, appartenente alla 2ª qualifica dirigenziale, le cui attribuzioni sono stabilite dall'art. 22 della legge regionale n. 9/1988.

2. I posti vacanti di dirigente responsabile di APT sono coperti, su base regionale, secondo le norme a regime previste dall'ordinamento del personale regionale per la copertura dei posti della 2ª q.d.; i requisiti di anzianità di servizio ed esperienza professionale richiesti devono rifarsi ad attività di promozione turistica, pubblica e privata.

3. Per la copertura dei predetti posti la Giunta regionale può anche ricorrere a contratto a tempo determinato, con le modalità previste per i dirigenti regionali, fermi restando i requisiti specifici di cui al comma precedente.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, i posti della 2ª q.d. sono coperti, su base regionale, mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti e orali. A tali concorsi sono ammessi a partecipare i direttori dei soppressi EPT ed AAT, in possesso della prescritta anzianità nella q.d.

#### Art. 6.

##### *Profili professionali*

1. In relazione alle peculiari professionalità richieste per l'attività delle APT, i profili professionali previsti dall'ordinamento del personale regionale sono integrati dai seguenti:

2ª qualifica dirigenziale: profilo professionale «Dirigente per le attività promozionali»: svolge le attribuzioni proprie della qualifica nel campo della promozione del turismo e delle attività produttive e dell'assistenza tecnica per il turismo e settori connessi. Nell'ambito delle APT, svolge le funzioni di cui all'art. 22 della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9;

1ª qualifica dirigenziale: profilo professionale «Dirigente per le attività promozionali»: svolge le attribuzioni proprie della qualifica nel campo della promozione del turismo e delle attività produttive, e dell'assistenza tecnica per il turismo e settori connessi;

6ª qualifica funzionale: profilo professionale: «Addetto alla Informazione Turistica» svolge, nell'ambito delle attribuzioni proprie della qualifica, funzioni di informazione, pubbliche relazioni, traduzioni, che comportano l'uso corrente di almeno due lingue straniere;

5ª qualifica funzionale: profilo professionale «Collaboratore»: svolge le attività di cui alla declaratoria di funzioni nel campo delle prestazioni tecniche e amministrative che richiedono l'uso complesso di dati e la conoscenza delle tecnologie del lavoro con impiego di apparecchiature complesse.

#### Art. 7.

##### *Rapporti di lavoro stagionale*

1. Nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia, i lavoratori stagionali per le attività di promozione turistica debbono essere reclutati tramite prove selettive attitudinali inerenti al relativo profilo o attraverso le graduatorie del collocamento ordinario.

2. I servizi prestati nelle stagioni precedenti, anche presso i soppressi Enti Provinciali per il Turismo ed Aziende Autonome di soggiorno cura e turismo, costituiscono precedenza per la riassunzione dei lavoratori stagionali presso le A.P.T.

3. Al personale stagionale è corrisposto il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente profilo professionale.

### Titolo III

## NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 8.

##### *Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale*

Ai fini di quanto previsto dalla presente legge la dotazione organica del ruolo unico regionale è aumentata dei posti seguenti:

II	qualifica dirigenziale . . . . .	posti n.	15
I	qualifica dirigenziale . . . . .	» n.	39
VIII	qualifica funzionale . . . . .	» n.	31
VII	qualifica funzionale . . . . .	» n.	44
VI	qualifica funzionale . . . . .	» n.	30
V	qualifica funzionale . . . . .	» n.	62
IV	qualifica funzionale . . . . .	» n.	33
III	qualifica funzionale . . . . .	» n.	16
	Totale . . . . .	posti n.	270

#### Art. 9.

##### *Trattamento di previdenza*

Al personale proveniente dagli enti turistici della Toscana inquadrato nel ruolo regionale ai sensi della legge regionale 6 settembre 1978, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 35. A tal fine il termine di cui al primo comma dell'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1982, n. 35, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10.

##### *Abrogazioni*

Sono abrogati l'art. 31, primo comma, della legge regionale 23 febbraio 1988, n. 9 ed ogni altra norma di legge regionale in contrasto con la presente legge.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dal 1º gennaio 1990, si fa fronte da tale anno con legge di bilancio utilizzando allo scopo gli stanziamenti allocati per gli anni 1990 e 1991, ai fini del bilancio pluriennale 1989/1991, in corrispondenza del capitolo 22530 del bilancio 1989.

#### Art. 12.

##### *Norma finale*

Le norme della presente legge entrano in vigore dal 1º gennaio 1990.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 ottobre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 novembre 1989.

90R0083

## LEGGE REGIONALE 18 novembre 1989, n. 77.

**Legge regionale n. 43/89 - Disciplina delle indennità di carica e di presenza e di rimborsi spese agli amministratori e ai sindaci revisori delle Aziende di Promozione Turistica (A.P.T.) - Integrazione.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65 del 28 novembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 48 è inserito il seguente

**Art. 1-bis**  
*Divieto di cumulo*

Le indennità di carica di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra di loro o con altre percepite per la titolarità di cariche elettive, anche di secondo grado, presso enti od organismi di diritto pubblico.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 18 novembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 10 ottobre 89 ed è stata vistata dal commissario del Governo l'11 novembre 1989.

90R0084

## LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 78.

**Disciplina autorizzazioni e vigilanza sulle case di cura private.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 68 dell'11 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

**Titolo I**  
**AMBITI DI OPERATIVITÀ DELLA LEGGE**

**Art. 1.**  
*Oggetto della legge*

1. In attuazione dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge disciplina la definizione delle tipologie e delle caratteristiche funzionali e organizzative, l'autorizzazione all'apertura e all'esercizio, nonché il controllo e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato denominate case di cura.

**Art. 2.**

*Definizione di case di cura private.*

1. Agli effetti della presente legge sono definite case di cura private gli stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche, che esplicano attività diagnostiche, curative e riabilitative in regime di ricovero, eventualmente in regime di degenza a ciclo diurno, e che erogano, altresì, prestazioni ambulatoriali.

2. La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla specificazione «casa di cura privata». È fatto divieto di usare l'aggettivo «Internazionale» nonché denominazioni o locuzioni atte ad generare confusione con strutture sanitarie pubbliche.

**Titolo II**

**CARATTERISTICHE FUNZIONALI  
E ORGANIZZATIVE DELLE CASE DI CURA PRIVATE**

**Art. 3.**

*Classificazione tipologica delle funzioni*

1. Le case di cura private sono distinte secondo le prestazioni e le discipline in:

- a) case di cura mediche, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale ed a specialità mediche;
- b) case di cura chirurgiche, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche;
- c) case di cura ad indirizzo monospecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti ad una sola specialità, medica o chirurgica;
- d) case di cura ad indirizzo polispecialistico, destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti a due o più specialità, tutte rientranti nell'ambito della medicina generale oppure della chirurgia generale;
- e) case di cura medico-chirurgiche generali destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed, eventualmente, a specialità mediche e chirurgiche;
- f) case di cura ad indirizzo specifico e che esercitano attività non rientranti fra quelle indicate nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) o che, comunque, ricoverano soggetti che abbisognano di cure pertinenti alla riabilitazione funzionale e la riabilitazione psico-sociale.

**Art. 4.**

*Caratteristiche organizzative*

1. L'organizzazione interna di una casa di cura è articolata secondo le funzioni in:

- a) unità funzionale di degenza per lo svolgimento di interventi attinenti ad una sola disciplina. L'unità funzionale di degenza è dotata di un numero di posti-letto non inferiore a 15 e non superiore a 30, ovvero non inferiore a 10 nel caso di specialità aggregate che si riferiscono alla medicina generale o alla chirurgia generale;
- b) uno o più raggruppamenti costituiti ognuno da una o più unità funzionali appartenenti all'area medica o all'area chirurgica, dotati di un numero di posti-letto non inferiore a 30 e non superiore a 100. Nelle case di cura di cui alla lettera f) del precedente art. 3 il raggruppamento non può superare la dotazione massima di 120 posti-letto.

**Art. 5.**

*Capacità ricettiva minima*

1. La capacità ricettiva minima delle case di cura private è fissata come segue:

- per le case di cura mediche, chirurgiche e polispecialistiche di cui alle lettere a), b), d) del precedente art. 3: n. 40 posti-letto;
- per le case di cura medico-chirurgiche generali di cui alla lettera e) del precedente art. 3: n. 60 posti-letto;
- per le case di cura monospecialistiche e ad indirizzo specifico di cui alle lettere c) e f) del precedente art. 3: n. 30 posti-letto.

## Titolo III

## AUTORIZZAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

## Art. 6.

*Oggetto delle autorizzazioni*

1. La Giunta regionale, secondo i criteri e con le modalità di cui ai successivi articoli, esercita le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni per:

- a) l'apertura e l'esercizio di cui all'art. 7;
- b) l'ampliamento, la trasformazione e l'adeguamento di cui all'art. 8;
- c) l'effettuazione di prestazioni in regime di degenza a ciclo diurno di cui all'art. 9;
- d) lo svolgimento di attività ambulatoriali di cui all'art. 10;
- e) le variazioni della classificazione tipologica di cui all'art. 3 con le procedure di cui al primo comma dell'art. 11;
- f) le variazioni concernenti le caratteristiche organizzative di cui all'art. 4, con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 11;
- g) il trasferimento del diritto di esercizio di cui all'art. 2, con le procedure di cui al secondo comma dell'art. 11;
- h) la variazione del direttore sanitario di cui al secondo comma dell'art. 11;
- i) la variazione concernente la dotazione organica del personale di cui agli articoli contenuti nel Titolo IV della presente legge;
- l) la pubblicità di cui all'art. 12.

2. Tutte le domande di autorizzazione di cui al primo comma e la relativa documentazione devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale e, per conoscenza, al Presidente dell'Usi competente per territorio. Le domande devono essere sottoscritte con firma autenticata del richiedente e devono contenere tutti gli elementi utili alla valutazione della richiesta stessa, nonché la documentazione relativa alle prescrizioni di cui alla presente legge.

3. L'atto autorizzativo in ogni caso riporta:

gli estremi anagrafici del titolare della casa di cura privata e, qualora non si tratti di persona fisica, la denominazione, la sede e le generalità del legale rappresentante o la ragione sociale e i dati anagrafici dei rappresentanti legali;

la denominazione della casa di cura privata e la sua ubicazione;  
la tipologia della stessa e la classificazione;

l'articolazione e la denominazione dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione con i relativi posti-letto;

l'attività sanitaria svolta secondo il prontuario classificatorio di cui al secondo comma dell'art. 7;

la struttura dei locali e la loro specifica destinazione;

le attrezzature sanitarie in dotazione;

le generalità del Direttore sanitario e i titoli da questi posseduti;

la dotazione del personale.

4. Qualsiasi variazione degli elementi costitutivi che hanno formato oggetto di una precedente autorizzazione è soggetta ad ulteriore atto autorizzativo della Giunta regionale.

5. Ai provvedimenti amministrativi di cui al primo comma si applica, nelle relative parti di pertinenza, la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali previste dalla legge regionale 15 maggio 1980, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni.

## Art. 7.

*Autorizzazione all'apertura e all'esercizio*

1. L'autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una casa di cura privata è subordinata alla sussistenza dei requisiti minimi di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 3.

2. L'autorizzazione può essere subordinata al possesso di requisiti ulteriori, rispetto a quelli di cui al primo comma, che siano necessari per lo svolgimento di specifiche attività quando queste non siano ascrivibili in modo certo ad una singola specialità, ovvero siano concernenti a nuove metodiche introdotte anche in conseguenza dell'uso di nuove tecnologie.

3. L'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere dell'apposita Commissione di cui all'art. 13.

4. Relativamente alle specialità dell'area medica e chirurgica, l'atto autorizzativo riporta l'elenco delle prestazioni sanitarie che la casa di cura è legittimata ad effettuare secondo il prontuario classificatorio approvato dalla Giunta regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'individuazione delle predette specialità e dell'equipollenza ed affinità tra esse, è fatto riferimento all'elenco di cui al decreto ministeriale 10 marzo 1983.

5. Alla domanda di cui al secondo comma del precedente art. 6 devono essere allegati:

la concessione edilizia rilasciata dal Comune e ogni documentazione atta a comprovare la compatibilità dell'intervento edilizio con le norme del piano regolatore vigente;

una relazione di un medico competente in igiene e tecnica ospedaliera, controfirmata anche dall'ingegnere o dall'architetto progettista, che deve fra l'altro contenere:

a) i criteri urbanistici di scelta dell'area, le sue caratteristiche e la rispondenza alle indicazioni al piano regolatore vigente;

b) l'utilizzazione dell'area e la sua sistemazione in relazione all'orientamento, alla morfologia del terreno e alla vegetazione esistente;

c) le caratteristiche dell'area e dell'edificio in relazione alle condizioni climatiche locali, quali temperatura, umidità relativa, ventosità e soleggiamento;

d) gli aspetti igienico-sanitari e funzionali che regolano la struttura, con particolare riferimento al sistema dei percorsi orizzontali e verticali;

e) l'aggregazione dei corpi di fabbrica, i criteri distributivi dei servizi diagnostico-terapeutici per i malati interni e per quelli esterni, dei locali di degenza a ciclo continuo e diurno e dei servizi generali;

f) le caratteristiche strutturali dei corpi di fabbrica e le caratteristiche specifiche dei materiali e componenti impiegati;

g) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di degenza, articolata per le specialità che si intendono attivare;

h) i sistemi previsti per l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, nonché per la ventilazione, il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, ed in genere per altri servizi generali e impianti tecnologici;

i) la descrizione delle apparecchiature sanitarie previste per i vari settori funzionali con la precisazione delle modalità di installazione.

6. La domanda di autorizzazione deve indicare altresì:

l'attività sanitaria che si intende svolgere;

la dotazione di posti-letto e la destinazione nosologica degli stessi in relazione alle specialità esercitate;

le attrezzature igienico-sanitarie che si intendono installare.

Alla domanda suddetta vanno altresì allegati:

la planimetria dei locali e la destinazione degli stessi unitamente all'attestato di agibilità rilasciato dal sindaco a norma dell'art. 221 del T.U.L.L.S.S. 27 luglio 1934, n. 1265;

il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della casa di cura;

la documentazione relativa al direttore sanitario responsabile, che dovrà avere i requisiti di cui all'art. 17 della presente legge;

l'elenco del personale medico e non medico con i relativi titoli posseduti di cui la casa di cura è dotata per l'esercizio dell'attività;

la copia, qualora la richiesta non provenga da persona fisica, dell'atto costitutivo della società ovvero, se si tratta di ente morale, dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'ente;

la documentazione da cui risultino gli estremi anagrafici dei legali rappresentanti, nonché copia del certificato del casellario giudiziale del richiedente l'autorizzazione e dei rappresentanti legali dell'ente dal quale risultino eventuali precedenti in materia penale, civile e amministrativa.

## Art. 8.

*Ampliamento, trasformazione e adeguamento di immobile destinato all'esercizio di casa di cura privata*

1. Per l'autorizzazione all'ampliamento, alla trasformazione o all'adeguamento, anche parziale, di una casa di cura privata che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stata autorizzata all'apertura e all'esercizio, la domanda di cui al secondo comma del precedente art. 6 deve contenere gli elementi di valutazione di cui all'art. 7, limitatamente a quegli aspetti che attengono alle modifiche proposte. In ogni caso, la documentazione prodotta deve essere atta a valutare sia le trasformazioni da apportare sia le rispondenze di dette trasformazioni sull'assetto complessivo della casa di cura.

2. La Giunta regionale rilascia con propria deliberazione l'autorizzazione secondo i criteri e con le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 7.

3. Il titolare della casa di cura privata comunica alla Giunta regionale l'avvenuta realizzazione delle opere allegando alla comunicazione il certificato di agibilità rilasciato dal sindaco ai sensi dell'art. 221 del T.U.L.L.S.S. 27 luglio 1934, n. 1265. La Giunta regionale può disporre ispezioni tecniche per l'accertamento della rispondenza della struttura realizzata o delle opere eseguite nonché controlli per la verifica del rispetto dei relativi requisiti necessari.

## Art. 9.

*Prestazioni in regime di degenza a ciclo diurno*

1. L'attività di specializzazione a ciclo diurno è condizionata dall'esistenza della relativa unità funzionale e non comporta aggiunta di posti-letto rispetto a quelli già previsti per la branca di specialità autorizzata. Nelle singole specialità di ricovero il numero dei posti-letto per l'attività assistenziale a ciclo diurno non può superare quello dei posti-letto a ciclo continuo.

2. L'autorizzazione all'effettuazione delle prestazioni di cui al precedente comma è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, previo accertamento delle condizioni necessarie per l'espletamento di tali prestazioni per le branche di specialità di ricovero già autorizzate. A tale riguardo le domande di cui al secondo comma del precedente art. 6 devono essere adeguatamente documentate secondo gli elementi di valutazione indicati all'art. 7, limitatamente a quegli aspetti che si riferiscono all'erogazione delle prestazioni in regime di degenza a ciclo diurno.

## Art. 10.

*Attività ambulatoriali*

1. L'erogazione di prestazioni ambulatoriali, ivi comprese le attività di analisi cliniche a scopo di accertamento diagnostico a favore di terzi esterni, è subordinata ad apposita autorizzazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 193 del T.U.L.L.S.S. 27 luglio 1934, n. 1265 e dalla vigente normativa regionale in materia.

2. Sulle domande di autorizzazione di cui al precedente comma la Giunta regionale provvede ai sensi della legge regionale 6 giugno 1988, n. 44.

## Art. 11.

*Modifiche della classificazione tipologica e degli aspetti di carattere organizzativo-funzionale*

1. Per la variazione della classificazione tipologica di cui all'art. 3, la Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 13 e verificata la documentazione probatoria in relazione ai requisiti necessari, adotta la deliberazione di autorizzazione.

2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a rilasciare l'autorizzazione in relazione alle domande concernenti le caratteristiche organizzative di cui all'art. 4 nonché relative al trasferimento della gestione o variazione del titolare, persona fisica o giuridica, e alla variazione del Direttore sanitario. Nel caso di morte del titolare dell'autorizzazione, di cui deve essere data immediata notizia alla Giunta regionale e all'Unità sanitaria locale competente per territorio, gli eredi possono continuare provvisoriamente l'esercizio della casa di cura in attesa della nuova autorizzazione. A tale fine l'esercente deve presentare apposita domanda entro sei mesi dalla morte del precedente titolare, pena la decadenza dell'autorizzazione a tutti gli effetti. Fino al rilascio della nuova autorizzazione gli enti sono responsabili, a tutti gli effetti, degli obblighi previsti dalla presente legge per i titolari della casa di cura.

## Art. 12.

*Pubblicità*

1. In materia di pubblicità delle case di cura private, qualunque sia il mezzo di diffusione adottato, in conformità a quanto previsto dall'art. 201 del T.U.L.L.S.S. 27 luglio 1934, n. 1265, la Giunta regionale adotta il provvedimento di autorizzazione con cui si approva il relativo testo pubblicitario, sentita la Federazione regionale degli Ordini dei Medici.

2. A tal fine la casa di cura che intende effettuare la pubblicità deve allegare alla domanda il testo del comunicato e l'eventuale disegno o fotografia che intende divulgare e quant'altro necessario per valutare il contenuto del messaggio pubblicitario e la sua serietà.

3. La pubblicità deve essere contenuta entro i limiti della dignità professionale e della serietà tecnico-scientifica.

4. L'autorizzazione di cui al primo comma riguarda ciascun messaggio pubblicitario.

## Art. 13.

*Commissione tecnico-consultiva regionale*

1. È costituita presso la Giunta regionale una Commissione tecnico-consultiva cui sono affidati i seguenti compiti:

espressione dei pareri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura e all'esercizio delle case di cura di cui all'art. 7;

espressione dei pareri per l'ampliamento, la trasformazione e l'adeguamento delle case di cura di cui all'art. 8;

espressione dei pareri per la variazione della classificazione tipologica, delle funzioni e delle caratteristiche organizzative di cui agli artt. 3 e 4;

espressione di pareri eventualmente richiesti dalla Giunta stessa nelle materie di cui alla presente legge.

2. La Commissione è così composta:

a) un componente la Giunta regionale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un coordinatore sanitario appartenente al ruolo nominativo regionale del personale delle Usl;

c) un responsabile del servizio o dell'unità operativa «igiene pubblica e del territorio» delle Usl;

d) un responsabile del servizio o dell'unità operativa «prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro» delle Usl;

e) un responsabile del servizio delle attività specialistiche o dell'unità operative «igiene e organizzazione delle strutture sanitarie» delle Usl;

f) un responsabile appartenente all'unità operativa «patrimonio e ufficio tecnico» delle Usl, esperto in edilizia ospedaliera e edilizia socio-sanitaria;

g) un dirigente appartenente al ruolo unico del personale regionale cui sono affidati compiti relativi all'edilizia ospedaliera e delle strutture di ricovero e cura;

h) un dirigente appartenente al ruolo unico del personale regionale assegnato al servizio «assistenza sanitaria specialistica, diagnostica strumentale» cui sono affidati compiti in materia di case di cura private;

i) tre rappresentanti designati dalle Associazioni rappresentative delle case di cura private;

l) un rappresentante del comune ove è ubicata la casa di cura privata.

3. Esercita le funzioni di segreteria della Commissione un dipendente appartenente al ruolo unico della Regione e inquadrato in qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

4. La Giunta regionale procede alla nomina della Commissione tecnico-consultiva con propria deliberazione. Analogamente, la Giunta regionale può chiamare a far parte della stessa, in via temporanea e per lo studio e lo svolgimento di particolari compiti attribuiti alla commissione ai sensi del primo comma, esperti esterni scelti di norma fra gli iscritti agli albi professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

5. La Commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti di cui al secondo comma e delibera a maggioranza dei presenti.

6. La Commissione di cui al presente articolo, per l'espletamento dei compiti conferiti, può accedere nei locali delle case di cura private.

## Art. 14.

*Disciplina relativa al rimborso spese e indennità*

1. Ai componenti la Commissione tecnico-consulativa regionale di cui al precedente art. 13, è corrisposta per ogni giornata di effettiva presenza alle relative sedute, che possono essere tenute anche fuori dell'abituale sede, una indennità di funzione il cui ammontare è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

L'indennità non può essere comunque superiore a quella corrisposta ai componenti del CORASS di cui all'art. 51 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 70.

2. Ai predetti componenti che risiedono in Comune diverso da quello ove ha luogo la seduta della Commissione è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e risultanti da apposita dichiarazione secondo le norme vigenti per i dipendenti regionali inquadrati nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.

3. Per i dipendenti delle Usl e della Regione che intervengano alle riunioni, l'indennità di missione e il rimborso spese sono corrisposte secondo i rispettivi vigenti ordinamenti.

4. Alla liquidazione delle indennità provvede trimestralmente la Giunta regionale sulla base di appositi prospetti riepilogativi delle presenze e delle missioni, sottoscritti dal Presidente della Commissione. Analogamente la Giunta regionale provvede alla liquidazione in relazione agli incarichi professionali disposti ai sensi del quarto comma del precedente art. 13; previa presentazione di regolare notula vistata dall'ordine competente e controfirmata dal Presidente della Commissione.

5. All'onere di spesa derivante dal presente articolo si fa fronte con apposito stanziamento annuale da prevedersi con la legge di approvazione del bilancio regionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990.

## Art. 15.

*Vigilanza e controllo*

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulle case di cura avvalendosi dei servizi delle Usl, territorialmente competenti.

2. Le Usl, oltre ai controlli richiesti dalla Giunta regionale, effettuano ispezioni delle case di cura con periodicità almeno annuale nonché eseguono i controlli sulle degenze autorizzate.

3. Nell'attività di controllo le Usl si avvalgono dei propri servizi ed in particolare:

dell'unità operativa di «igiene e organizzazione delle strutture sanitarie» per quanto attiene l'organizzazione tecnico-sanitaria e, in particolare, la rispondenza del personale alle disposizioni contenute nella presente legge;

dell'unità operativa di «igiene pubblica del territorio» per quanto attiene all'igiene ambientale;

dell'unità operativa «farmacia» per quanto concerne la conservazione e la distribuzione di farmaci;

dell'unità operativa di «prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro» in merito alla tutela della salute dei lavoratori e alla sicurezza delle condizioni di lavoro.

4. Dell'ispezione è redatto apposito verbale che è consegnato al Presidente della Usl a cura dell'unità operativa di «igiene delle strutture sanitarie» la quale esplica compiti di coordinamento degli interventi delle altre unità operative, salvo nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il Presidente dell'Usl trasmette tale verbale al titolare della casa di cura e al Presidente della Giunta regionale anche per i fini di cui agli articoli 26 e 27 nonché per il rispetto dei termini di cui ai commi quinto e ottavo dell'art. 28.

5. In ordine alla vigilanza esercitata a norma del presente articolo, la Giunta regionale trasmette annualmente una relazione al Consiglio.

## Art. 16.

*Obblighi del titolare della casa di cura privata*

1. Agli effetti della presente legge, il titolare della casa di cura privata è la persona fisica o giuridica che esercita la gestione della stessa ai sensi dell'art. 2 nonché possiede la titolarità delle autorizzazioni di cui all'art. 6.

2. Il titolare della casa di cura privata è tenuto a comunicare alla Giunta regionale:

il nominativo del medico che sostituisce il Direttore sanitario in caso di assenza o impedimento superiore a 30 gg. dello stesso;

le sostituzioni e/o integrazioni delle attrezzature sanitarie;

la chiusura temporanea dei reparti della casa di cura dovuta a manutenzione ordinaria e straordinaria;

tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della casa di cura privata;

i dati desumibili dalle cartelle cliniche e dai registri di sala operatoria, fatte salve le norme vigenti in materia di segreto professionale.

3. Il titolare è tenuto altresì a:

trasmettere annualmente un elenco del personale in servizio al 1° gennaio e di quello convenzionato di cui all'art. 22; nonché a comunicare le successive variazioni;

assicurare la tempestiva trasmissione all'Istat e alle autorità sanitarie nazionale e regionale dei dati e delle informazioni richieste, che sono inviate per conoscenza anche alla Giunta regionale;

a conservare la documentazione prevista dal secondo comma dell'art. 21.

## Titolo IV

## PERSONALE

## Art. 17.

*Direttore sanitario*

1. Le case di cura con oltre 150 posti-letto devono avere un Direttore sanitario responsabile, in possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 3, lettera A, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.

2. Le case di cura con un numero di posti-letto superiore a 90 e fino a 150 devono avere un Direttore sanitario responsabile in possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 3 lettera B. In carenza, tali funzioni possono essere affidate ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di dipendenza a tempo pieno ed in possesso di specializzazione in igiene o equipollente.

3. Nelle case di cura con numero di posti-letto fino a 90, in carenza del Direttore sanitario per il quale sono richiesti i requisiti di cui all'allegato n. 3, lett. C, le funzioni possono essere affidate ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di un servizio speciale di diagnosi e cura.

4. Non è consentito svolgere le funzioni di Direttore sanitario responsabile in più di una casa di cura.

5. La funzione di Direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la casa di cura.

6. Il titolare della casa di cura privata è tenuto a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il Direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'unità sanitaria locale ed alla Regione. Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti di cui all'allegato n. 3 lettera A.

## Art. 18.

*Attribuzioni del Direttore sanitario*

1. Il Direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione e all'autorità sanitaria competente.

2. In particolare il Direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico, tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari, provvedendo, in particolare, a garantire la continuità dell'assistenza sanitaria diurna e notturna ai degenti di cui all'art. 19 terzo comma;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

cura la tenuta dell'archivio sanitario e dell'archivio delle cartelle cliniche;

cura la trasmissione delle denunce delle malattie infettive nonché la trasmissione dei dati in generale;

controlla il movimento dei malati;

attiva con gli organi competenti della Usl i procedimenti connessi all'accertamento della morte per i deceduti nella casa di cura;

cura l'osservanza delle disposizioni inerenti la polizia mortuaria;

propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie della casa di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

tiene un registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti o psicotrope in conformità a quanto disposto dagli articoli 42 e 64 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica, nonché di reperibilità, dei quali deve essere tenuta apposita registrazione;

vigila sulle condizioni igienico-sanitarie.

#### Art. 19.

*Personale medico con funzioni di diagnosi e cura e dei servizi di analisi di radiodiagnostica, di anestesia e rianimazione*

1. I medici di cui al presente articolo intrattengono con le case di cura rapporti di lavoro dipendente a tempo pieno o definito. Il rapporto può anche essere libero professionale nella forma di collaborazione coordinata e continuativa disciplinata e regolamentata dagli accordi collettivi di lavoro e non possono avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il tempo definito.

2. Il numero dei medici assistenti a tempo pieno o definito non può essere inferiore al 65% della dotazione organica prevista per tale qualifica nella casa di cura. Relativamente al rimanente personale medico assistente il rapporto di lavoro può essere contenuto nella forma libero-professionale purché ciascun operatore presti attività per un numero di ore settimanali non inferiore alla metà delle ore previste per i medici a tempo definito del servizio sanitario nazionale.

3. La dotazione di personale medico con funzioni di diagnosi e cura, rapportata al numero dei posti-letto, deve garantire la continuità dell'assistenza sanitaria, diurna e notturna, ai degenti.

4. La casa di cura deve comunque garantire che l'assistenza medica e non medica sia assicurata in modo continuativo, anche nelle forme e nei modi di cui al primo comma del successivo art. 22.

5. Ferma restando la disposizione di cui al precedente comma, ogni raggruppamento di unità funzionali, fino ad un massimo di 100 posti-letto deve avere un medico responsabile, un medico con funzioni di aiuto ed almeno un medico con funzioni di assistente per ogni unità funzionale. Detti medici devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

6. Allorché sia costituita una unità funzionale aggregata, ove il medico responsabile o il medico aiuto del raggruppamento siano privi della specializzazione o della libera docenza nella disciplina della unità funzionale aggregata è obbligatorio il possesso di tale requisito da parte del medico assistente.

7. Nelle case di cura polispecialistiche di cui alla lett. d) dell'art. 3 i medici responsabili delle unità funzionali specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella disciplina.

8. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali nonché nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti-letto, deve essere previsto un posto di responsabile del servizio di analisi il quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 6 giugno 1988, n. 44: «Disciplina per l'autorizzazione e la vigilanza delle istituzioni sanitarie di carattere privato che erogano prestazioni di diagnostica di laboratorio».

9. Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, nonché nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti-letto, deve essere previsto un posto di medico responsabile del servizio di radiodiagnostica dotato dei requisiti previsti dall'allegato 3 «Dotazione e requisiti del personale Sub 2) Requisiti del medico responsabile».

10. Il responsabile del servizio di radiodiagnostica è tenuto all'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

11. Le indagini radiologiche per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di attrezzature idonee e di presidi per la rianimazione. Tali indagini e quelle di carattere invasivo sul sistema cardiovascolare debbono essere effettuate alla presenza di un anestesista rianimatore.

12. Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e a specialità chirurgiche. In esse deve essere previsto un medico responsabile del servizio e ogni 90 posti-letto di chirurgia e specialità chirurgiche, o frazione, deve essere altresì previsto un posto di assistente del servizio, dotato di specializzazione nella disciplina.

13. Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista-rianimatore nelle case di cura chirurgiche.

#### Art. 20.

*Personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo*

1. L'organico della casa di cura deve prevedere personale infermieristico, tecnico, esecutivo ed amministrativo in numero adeguato alle effettive esigenze della attività, anche tenendo conto che il personale addetto ai servizi speciali di diagnosi e cura ed ai servizi generali, deve essere distinto da quello addetto alle degenze.

2. Per quanto riguarda il personale infermieristico viene fissata la seguente parametrizzazione:

a) per i vari settori di degenza il tempo di assistenza effettivo *pro-die* e per degente e correlato alle caratteristiche ed alla complessività delle attività ivi effettuate e comunque non inferiore a 76 minuti primi;

b) per i settori di terapia intensiva (unità di terapia cardiologica intensiva, di rianimazione respiratoria - neurochirurgica, cardiologica, ecc. per i grandi ustionati) il tempo di assistenza *pro-die* per degente deve essere compreso tra i 500 ed i 600 minuti primi in relazione al tipo di cura intensiva;

c) per i settori di terapia sub-intensiva inseriti nelle unità funzionali di cardiocirurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia pediatrica, neurochirurgia, patologia neonatale, il tempo di assistenza *pro-die* per degente in relazione alla dimensione dell'unità stessa deve essere compreso tra i 200 ed i 240 minuti primi.

3. La casa di cura deve inoltre garantire la presenza in servizio di:

a) un caposala per ogni raggruppamento di unità funzionale di degenza nei giorni feriali;

b) un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti-letto per ciascuno dei due turni.

4. I parametri del personale indicato ai precedenti commi 2 e 3, devono essere comunque conformi ai criteri previsti dalle disposizioni vigenti in materia di classificazione delle case di cura.

5. In mancanza di infermieri professionali e su autorizzazione della Giunta regionale la casa di cura potrà avvalersi nel proprio organico di infermieri generici purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti-letto.

6. Nelle unità funzionali di ostetricia e ginecologia dovrà prevedersi la presenza in ciascun turno di almeno una ostetrica in luogo di quella di un infermiere quale prevista al precedente secondo comma e di almeno una puericultrice o vigilatrice d'infanzia in ciascun turno per ogni otto culle-neonati.

7. Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di personale infermieristico, nella proporzione di almeno un terzo delle unità prescritte per ciascuno dei due turni diurni, e di personale ausiliario nella misura necessaria per svolgere le relative mansioni, che in nessun caso possono ritenersi sostitutive rispetto a quelle infermieristiche. In particolare, per le unità funzionali di ostetricia e ginecologia, deve essere assicurata la pronta disponibilità di una ostetrica.

8. L'organico del personale tecnico per i servizi di laboratorio, di radiologia e di altri settori, è determinato in relazione alle dotazioni di apparecchiature previste nei singoli casi ed alla previsione delle prestazioni da effettuare, sia in rapporto alla tipologia delle prestazioni che alla quantità.

9. In ogni casa di cura l'organico dei terapisti della riabilitazione deve essere commisurato alle specifiche esigenze riabilitative ivi emergenti. Comunque, nelle case di cura ad indirizzo medico-riabilitativo non potrà essere inferiore ad un terapeuta per ogni 8 posti-letto.

10. Nella valutazione della sussistenza dei requisiti minimi concernenti la dotazione del personale di cui al presente articolo, il personale con rapporto di dipendenza a tempo parziale, così come previsto dai vigenti accordi di lavoro, sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti per il tempo pieno e l'orario di lavoro effettivamente previsto a tempo parziale.

11. Solo in casi particolari, in relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere, è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica. È escluso da questo rapporto il personale infermieristico che concorre al computo dei minuti di assistenza diretta ai ricoverati.

Limitatamente al primo anno di applicazione della presente legge la percentuale come sopra determinata è elevabile fino al 40%.

#### Art. 21.

##### *Incompatibilità*

1. Presso le case di cura private non può essere utilizzato, neanche saltuariamente, personale a rapporto di impiego con amministrazione o enti pubblici per il quale le norme in vigore inibiscono l'attività libero professionale presso i citati stabilimenti sanitari.

2. A tal fine le case di cura autorizzate devono richiedere a tutto il personale che opera anche saltuariamente presso la propria struttura, una dichiarazione da cui emerga, sotto la personale responsabilità dell'interessato, la condizione di non incompatibilità secondo le vigenti leggi.

#### Art. 22.

##### *Guardia medica, pronta reperibilità e attività di consulenza*

1. Salvo quanto specificatamente previsto al precedente art. 19, il servizio di guardia medica deve essere permanente e interno alla casa di cura e deve, di regola, essere svolto da assistenti ed aiuti dei reparti. Allorché venga svolto da medici, non facenti parte dell'organico, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti.

La reperibilità non può essere sostitutiva della guardia medica.

2. Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato immediatamente dopo il momento della nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

3. Ai fini dei precedenti commi la casa di cura può instaurare rapporti convenzionali con medici esterni.

4. In tal caso, fermo restando l'obbligo per la casa di cura stessa di assicurare comunque, con il proprio personale medico, una adeguata e continua assistenza ai ricoverati nelle convenzioni deve essere indicato:

a) il tipo e la durata del rapporto instaurato, nonché le modalità di svolgimento dello stesso;

b) il tipo di attività medica;

c) le attribuzioni e funzioni del medico convenzionato per quanto concerne la diagnosi e cura dei ricoverati, in rapporto alle responsabilità degli altri medici della casa di cura;

d) i termini per la reperibilità e pronta disponibilità del medico convenzionato.

5. Le case di cura sono obbligate a tenere apposita registrazione dei medici di turno per guardia medica e pronta reperibilità.

6. Le case di cura devono assicurare ai ricoverati le consulenze specialistiche eventualmente necessarie.

7. Tutti i sanitari sono tenuti alla reciproca consulenza.

#### Titolo V

#### NORME FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 23.

##### *Cartelle cliniche*

1. Per ogni ricoverato la casa di cura privata è tenuta a compilare una cartella clinica da cui risultino:

a) le generalità complete dell'infermo;

b) la data del ricovero e della dimissione;

c) la diagnosi di ammissione e quella di dimissione nonché l'esito delle terapie praticate;

d) l'anamnesi familiare e personale dell'infermo;

e) le risultanze dell'esame obiettivo;

f) il diario clinico giornaliero con indicazione delle terapie praticate;

g) le risultanze degli accertamenti diagnostici clinici, strumentali e di laboratorio praticati;

h) l'indicazione delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche praticate in via d'urgenza.

2. Le cartelle cliniche firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti su richiesta dei responsabili delle unità operative incaricate della vigilanza ai sensi del precedente art. 15.

3. In caso di cessazione dell'attività della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della Usl territorialmente competente.

#### Art. 24.

##### *Regolamento interno*

1. Ogni casa di cura deve avere un regolamento interno concernente:

a) la dotazione complessiva del personale, nonché le attribuzioni, i compiti e le responsabilità del medesimo, l'orario di lavoro e le modalità secondo le quali sono organizzati i turni di servizio, nel rispetto di quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro;

b) le finalità della casa di cura, le diarie praticate, i criteri per l'accettazione e la degenza degli infermi;

c) le norme igieniche;

d) le attività e le condizioni di «confort» ambientale che comportano oneri diretti a carico degli utenti.

2. Il regolamento interno deve essere esposto al pubblico in maniera evidente e con mezzi idonei.

## Art. 25.

*Salvaguardia dei diritti dell'utente*

1. Sono garantiti all'utente della casa di cura privata tutti i diritti previsti dalla legge regionale 1° giugno 1983, n. 36, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili in relazione alla particolare organizzazione delle case di cura di cui alla presente legge.

2. In particolare l'utente ricoverato ha diritto:

a) di conoscere preventivamente l'importo delle tariffe delle prestazioni sanitarie e alberghiere praticate;

b) di ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di prestazioni, sia rispettoso della libertà e della dignità della persona ed adeguato alle esigenze sanitarie del caso;

c) di ottenere chiare e complete informazioni sugli accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie, nel rispetto della deontologia medica e delle norme vigenti in materia;

d) di individuare il personale medico e non medico, sia quello addetto al raggruppamento di unità funzionali nel quale è degente, sia quello addetto ai servizi sanitari dove si svolgono gli accertamenti di diagnostica strumentale o di laboratorio, mediante cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica dei quali il predetto personale deve essere munito;

e) di rivolgere al direttore sanitario od al medico responsabile del raggruppamento eventuali doglianze o reclami e di ottenere puntuale risposta;

f) di conoscere il regolamento vigente della casa di cura.

3. Con successiva legge regionale si provvederà a disciplinare la materia relativa alle rimostranze e all'intervento del Difensore Civico di cui al tit. V della legge regionale 1° giugno 1983, n. 36.

## Art. 26.

*Sanzioni*

1. Il Presidente della Giunta regionale dispone la chiusura della casa di cura aperta senza le autorizzazioni previste dal primo comma, lett. a) e b) dell'art. 6 della presente legge.

2. Il Presidente della Giunta regionale commina la sanzione della sospensione dell'autorizzazione e della conseguente chiusura della casa di cura privata nei casi e per i relativi periodi di tempo indicati nei commi successivi.

3. Per violazione delle disposizioni di cui al primo comma, lett. c) dell'art. 6, la sospensione è disposta per un periodo di tempo da tre a sei mesi e, comunque, fino alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle prestazioni in regime di degenza a ciclo diurno. Per lo svolgimento delle attività ambulatoriali di cui al primo comma, lett. d) dell'art. 6, senza la prescritta autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dalla legge regionale 6 giugno 1988, n. 44.

4. Per violazione della disposizione di cui al primo comma, lett. e) dell'art. 6, la sospensione è disposta per un periodo di tempo da sei a dodici mesi.

5. Per violazione della disposizione di cui al primo comma, lett. f) dell'art. 6, la sospensione è disposta per un periodo di tempo da tre a sei mesi e, comunque, fino all'accertamento o verifica della regolarità degli aspetti di carattere organizzativo-funzionale.

6. Per violazione della disposizione di cui al primo comma, lett. g) e b) dell'art. 6, la sospensione è disposta per un periodo di tempo da due a sei mesi. Resta salvo quanto previsto al comma secondo dell'art. 11 in caso di morte del titolare.

7. Per violazione della disposizione di cui al primo comma, lett. i) dell'art. 6, nonostante precedente diffida, la sospensione è disposta per un periodo di tempo da quattro a dodici mesi.

8. Per violazione della disposizione di cui al primo comma, lett. l) dell'art. 6, nonostante precedente diffida, la sospensione è disposta per un periodo di tempo da uno a due mesi.

9. Per inosservanza da parte del titolare degli obblighi di cui all'art. 16, nonostante precedente diffida, la sospensione è disposta fino al ripristino del rispetto degli adempimenti dovuti.

10. Il Presidente della Giunta regionale dispone la revoca dell'autorizzazione e la conseguente chiusura della casa di cura, nei seguenti casi:

qualora la casa di cura si sia resa responsabile di reiterate infrazioni alle norme previste dalla presente legge, che abbiano determinato l'adozione di più provvedimenti;

qualora la casa di cura si sia resa responsabile di fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.

L'Ufficiale verbalizzante, nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 trasmette alla Autorità Giudiziaria competente il rapporto. Analogamente si procede qualora la violazione della norma configuri illecito penale ai sensi del terzo comma degli artt. 193 e 201 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

11. La chiusura della casa di cura comporta la cessazione di nuove ammissioni al ricovero e la dimissione dei degenti nei tempi strettamente necessari per portare a termine, senza pregiudizio dei pazienti, la diagnosi e la cura. In tal caso, le dimissioni avvengono sotto il controllo della Usl competente per territorio.

12. È soggetto altresì alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2 a 20 milioni di lire chiunque apra una casa di cura privata disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati ai sensi della presente legge. In tal caso il Presidente della Giunta regionale trasmette il rapporto e il provvedimento all'Autorità giudiziaria per quanto di competenza.

13. È soggetto altresì alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1 a 10 milioni di lire, chiunque apporti alle case di cura modifiche di carattere tecnico-costruttivo o svolga prestazioni in regime di degenza a ciclo diurno nonché attività ambulatoriali senza l'autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 6.

14. È altresì comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 a 15 milioni di lire al titolare della casa di cura che non adempia agli obblighi previsti dall'art. 16.

15. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono riscossi in base alle vigenti disposizioni di contabilità e finanza regionale.

## Art. 27.

*Procedimento sanzionatorio*

1. Le violazioni di cui all'art. 26, rilevate dai competenti servizi della Usl e contenute nel verbale di cui all'art. 15, sono contestate al titolare della casa di cura, mediante notificazione della documentazione relativa, presso la casa di cura stessa.

A tale fine vale come notificazione la consegna del verbale di cui al quarto comma del precedente art. 15.

2. Nei casi previsti dai commi terzo, quinto, settimo e ottavo dell'art. 26, il provvedimento di sospensione è adottato cautelativamente e in via d'urgenza, dal Presidente della Giunta regionale il quale si avvale, per ogni atto connesso, del servizio della Usl competente ai sensi dell'art. 15.

3. Entro trenta giorni dalla data della contestazione o della sospensione cautelativa, il titolare della casa di cura può far pervenire al Presidente della Giunta regionale, e per conoscenza al Presidente della Usl, richiesta di essere ascoltato o produrre documenti a difesa.

Il Presidente della Giunta regionale provvede, non oltre i successivi novanta giorni, alla sospensione, revoca o archiviazione. Il provvedimento è notificato all'interessato.

4. Nel caso di violazione di altre condizioni inserite nell'atto di autorizzazione di cui al terzo comma del precedente art. 6, il Presidente della Giunta regionale, con la procedura prevista ai commi secondo e terzo del presente articolo, diffida la casa di cura ad eliminare le irregolarità entro un congruo termine. Trascorso inutilmente detto termine è disposta la sospensione dell'autorizzazione.

5. I provvedimenti di sospensione diventano in ogni caso definitivi trascorso un anno dall'adozione degli stessi senza la rimozione delle cause che li determinarono, con la conseguente decadenza dell'autorizzazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel primo e nel decimo comma dell'art. 26, i provvedimenti di chiusura della casa di cura sono annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.

7. Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 relativa alla disciplina del procedimento sanzionatorio.

## Art. 28.

*Norme transitorie*

1. Le case di cura private autorizzate all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal primo comma del successivo art. 29, devono adeguarsi alle prescrizioni in essa contenute entro tre anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al successivo quinto comma.

2. Ai fini dell'adeguamento di cui al primo comma, le case di cura private, a pena di decadenza dell'autorizzazione, devono presentare alla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) la domanda di rinnovo dell'autorizzazione e di revisione della classificazione tipologica in una delle categorie previste dal precedente art. 3;

b) la documentazione idonea a comprovare il possesso di tutti i requisiti atti ad assicurare la funzionalità e l'efficienza della struttura. La documentazione deve, in ogni caso, comprendere:

1) la planimetria dei locali, con indicazione della loro destinazione d'uso;

2) una relazione tecnica, redatta secondo quanto previsto dal terzo comma, lett. d), e), h), i) del precedente art. 7;

3) atti idonei a comprovare la compatibilità degli interventi strutturali, eventualmente da realizzare, con le norme nazionali concernenti la corrispondente classificazione nonché con le disposizioni del piano regolatore vigente.

3. La domanda di cui al precedente comma, ove esistano motivi tecnici che non permettano di ottemperare all'obbligo di adeguamento, può altresì essere presentata al fine di ottenere l'autorizzazione per prestazioni sanitarie inferiori e diverse, ma che comunque siano riconducibili entro la rispondenza dei requisiti essenziali di cui al precedente art. 7, avuto riguardo alla corrispondente classificazione tipologica e capacità ricettiva minima.

4. In caso di eventuale incompletezza o di imperfezione della documentazione allegata alla domanda rispetto ai requisiti prescritti, la Giunta regionale indica gli adempimenti necessari ai fini della loro regolarizzazione fissando un termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale la casa di cura sarà tenuta a provvedere all'integrazione della domanda.

5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione tecnico-consulativa di cui al precedente art. 13 e della Usl competente per territorio, propone al Consiglio regionale l'adozione di una deliberazione al fine di fissare i termini per gli adeguamenti ai requisiti previsti dagli allegati n. 1, n. 2, n. 3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale può impartire l'obbligo di adeguamento agli ulteriori requisiti di cui al secondo comma del precedente articolo 7.

6. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in sede di adozione del provvedimento di cui al precedente quinto comma, tenendo conto della effettiva tipologia delle case di cura, stabilisce le deroghe relative all'area salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 29; quelle relative alle caratteristiche costruttive, limitate ai punti n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 dell'allegato n. 1; e, infine, quelle relative al punto n. 3 del capitolo relativo alle degenze dell'allegato n. 2, fissando altresì i nuovi requisiti di modo che in relazione alle situazioni esistenti non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica attività.

7. Trascorsi i termini previsti dal precedente quinto comma, la Giunta regionale dispone una ispezione tecnica per l'accertamento della rispondenza della casa di cura agli obblighi della presente legge nonché alle eventuali prescrizioni impartite dal Consiglio regionale ai sensi dei precedenti commi.

8. Il Consiglio regionale, qualora la casa di cura non sia in grado, per giustificati e comprovati motivi di ordine tecnico, di rispettare il termine fissato a norma del precedente quinto comma, su proposta della Giunta, adotta un provvedimento di proroga fissando il nuovo e improrogabile termine.

9. La Giunta regionale effettuata l'ispezione di cui al precedente settimo comma, previa valutazione dei relativi risultati ed acquisita la documentazione prevista dal precedente articolo 7, propone al Consiglio regionale la deliberazione di rinnovo dell'autorizzazione e riclassificazione tipologica delle funzioni ovvero di revoca dell'autorizzazione e conseguente chiusura delle case di cura private conformemente a quanto disposto dal primo comma dell'art. 26.

10. L'autorizzazione è altresì revocata in caso di mancato rispetto dei termini previsti dal precedente ottavo comma.

A tal fine gli accertamenti sono eseguiti dalle Usl competenti ai sensi dell'art. 15.

11. La revoca dell'autorizzazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione nei confronti di case di cura convenzionate.

12. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il mese di gennaio di ogni anno.

## Art. 29.

*Disposizioni in deroga*

1. In sede di prima applicazione, della presente legge, i requisiti minimi concernenti le caratteristiche di cui all'allegato n. 1 relative all'area non si applicano salvo nel caso in cui, a seguito della revisione degli strumenti urbanistici, questi ultimi non ne consentano l'adeguamento.

2. I direttori sanitari, i medici responsabili nonché i medici aiuti ed assistenti che svolgano le relative mansioni nelle case di cura all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal possesso dei requisiti di cui all'allegato n. 3, purché dotati dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Le case di cura private convenzionate o non con il servizio sanitario nazionale, ancorché la relativa apertura ed esercizio siano stati confermati ai sensi dell'articolo 28, in base ai requisiti posseduti dovranno essere classificate e quindi assegnate nella pertinente fascia funzionale secondo le previsioni contenute nella normativa nazionale vigente. A tale riguardo, dopo il provvedimento di conferma di cui all'ottavo comma dell'art. 28, la Giunta regionale, sentita la Usl competente per territorio nonché l'apposita commissione nominata dalla Giunta regionale stessa, che può avvalersi degli atti istruttori compiuti dalla commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 13 della presente legge, propone al Consiglio regionale il provvedimento di classificazione.

## Art. 30.

*Norma finale*

1. Con la legge regionale di aggiornamento del piano sanitario saranno dettate norme per il riconoscimento della idoneità delle strutture private che svolgono assistenza psichiatrica in regime di cure prolungate e saranno indicate le condizioni che rendono possibile il convenzionamento di tali strutture con le Unità sanitarie locali.

2. fino all'approvazione della predetta legge restano in vigore le convenzioni in via di fatto esistenti tra le Unità sanitarie locali e le case di cura neuropsichiatriche nei limiti dei posti letto riconosciuti alla data di stipula del convenzionamento.

## Art. 31.

*Abrogazioni*

È abrogata la legge regionale 30 luglio 1979, n. 34: «Disciplina provvisoria per l'esercizio delle case di cura private».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 novembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1989.

(Omissis).

90R0085

## LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 79.

**Attuazione dell'art. 8 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 80. Istituzione osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 68 dell'11 dicembre 1989)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1987 n. 80 è istituito l'osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche.

L'Osservatorio è finalizzato:

a) alla predisposizione di una banca dei dati relativi alle opere pubbliche ed alle infrastrutture sociali e civili esistenti e progettate nel territorio regionale;

b) alla raccolta di dati statistici e conoscitivi sulle forme e sugli esiti degli appalti e sul rispetto delle normative vigenti in materia di subappalto, di prevenzione infortunistica e di contrattazione collettiva di lavoro;

c) alla pubblicazione, attraverso un apposito notiziario regionale, avente periodicità almeno trimestrale, di tutte le gare di appalto indette nella Regione, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici, indicando le procedure di assegnazione dei lavori, l'importo contrattuale e la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori; per le opere già appaltate dovranno essere indicate le ditte partecipanti alla gara, le eventuali richieste di perizie suppletive e di revisione dei prezzi, l'importo revisionale liquidato, la scadenza prevista per l'ultimazione dei lavori e il costo finale a carico dell'Amministrazione, le penali e le sanzioni applicate per ritardi ed inadempienze, i premi di accelerazione corrisposti.

Nel notiziario dovranno essere pubblicati anche i dati relativi al conferimento di incarichi professionali, ivi compresi quelli conferiti dal concessionario di opere pubbliche, che saranno raccolti in apposito Registro regionale.

## Art. 2.

1. Gli Enti locali sono tenuti ad inviare al Comitato regionale di Controllo sugli atti degli enti locali o alle sue Sezioni decentrate e alla Giunta regionale il contratto di appalto o, qualora mancante, la deliberazione di affidamento dei lavori, eventuali deliberazioni successive relative a perizie e revisioni dei prezzi, nonché la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, avvalendosi dell'apposito modello di trasmissione approvato dalla Giunta regionale, debitamente compilato in ogni sua parte.

## Art. 3.

1. Gli organi di controllo di cui al precedente art. 2 trasmettono alla Giunta regionale, copia dei modelli di cui allo stesso precedente art. 2 relativi agli atti esecutivi.

2. Gli altri Enti pubblici sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale i dati relativi agli appalti e alle concessioni secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale.

## Art. 4.

1. Al funzionamento dell'Osservatorio regionale delle opere pubbliche provvede il Dipartimento Trasporti Infrastrutture Casa.

2. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge è istituito il Comitato dell'Osservatorio regionale degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche composto come segue:

a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) quattro componenti esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

Il Comitato indice semestralmente una assemblea dei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali di categoria per illustrare l'attività dell'Osservatorio.

3. Tutti i dati in possesso dell'Osservatorio sono pubblici e chiunque può prenderne visione e chiederne copia.

La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'andamento degli appalti, delle concessioni e delle opere pubbliche in Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 1° dicembre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 24 ottobre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1989.*

90R086

## LEGGE REGIONALE 1° dicembre 1989, n. 80.

**Norme per l'applicazione al personale delle ATER e delle ARER della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 68 dell'11 dicembre 1989)*

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Strutture funzionali apicali*

1. In applicazione dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 29 dicembre 1987, n. 62, integrato dall'articolo unico della legge regionale 5 gennaio 1988, n. 1, gli articoli seguenti disciplinano i criteri per l'assetto delle strutture funzionali apicali delle Aziende per l'edilizia residenziale della Toscana (ATER e ARER), e per la copertura dei relativi posti, secondo quanto previsto dall'art. 45 lett. «b» dell'accordo contrattuale nazionale per il triennio 1985/87, recepito dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987.

## Art. 2.

*Posti della 2ª qualifica dirigenziale*

1. Le strutture apicali dell'ATER e dell'ARER, corrispondenti ai posti della 2ª qualifica dirigenziale, sono determinate come segue:

ATER di Firenze, Livorno, Pisa, posti n. 3;

ATER di Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Grosseto, posti n. 2;

ATER di Pistoia, Siena, Prato, posti n. 1;

ARER, posti n. 3.

2. Sulla base delle esigenze organizzative delle singole Aziende di norma i settori sono riferiti alle funzioni: amministrative, gestione del patrimonio, tecnica.

3. In corrispondenza con l'istituzione dei predetti posti di organico della 2ª q.d., è ridotta la dotazione organica della 1ª q.d. Tale dotazione sarà rideterminata in sede di riorganizzazione delle piante organiche delle Aziende.

4. Nelle Aziende con più di un posto della 2ª q.d. è istituita la funzione a termine di coordinatore, secondo le norme dell'ordinamento del personale regionale.

#### Art. 3.

##### *Modalità di copertura dei posti*

1. Per la copertura dei posti della 2a qualifica dirigenziale, si applicano a regime i criteri, requisiti e procedure previsti dall'ordinamento del personale regionale.

2. In sede di prima applicazione, in attuazione dell'art. 35, lett. «B» del decreto del Presidente della Repubblica n. 494/1987, i posti di cui al precedente articolo n. 2 sono coperti mediante concorso interno per titoli ed esami, riservati al personale della q.d. in servizio presso ciascuna Azienda alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 494/87.

Le modalità di svolgimento dei concorsi sono determinate dai Consigli di Amministrazione, previa contrattazione decentrata.

Le nomine hanno effetto dalla data di approvazione dei relativi provvedimenti.

3. Le procedure di applicazione al personale delle Aziende sono attuate con provvedimenti amministrativi dei Consigli di Amministrazione.

#### Art. 4.

##### *Piante organiche e articolazione interna dei servizi*

Con legge regionale, previo confronto con le rappresentanze degli organi amministrativi delle Aziende e con le organizzazioni sindacali regionali, saranno stabilite le piante organiche delle Aziende.

A seguito della ristrutturazione dei servizi e alla determinazione delle strutture apicali delle Aziende, disciplinata dall'art. 2 della presente legge sarà determinata in via amministrativa l'articolazione interna dei servizi medesimi nel rispetto dei seguenti criteri e procedure:

si applicano alle Aziende i criteri ed i vincoli derivanti dalle leggi regionali, anche in applicazione di leggi nazionali, riguardanti le dotazioni organiche, la mobilità tra enti ed il turn-over;

si applicano alle Aziende le norme dell'ordinamento regionale riguardanti le unità operative complesse, organiche e semplici;

la ristrutturazione interna dei servizi è deliberata dagli organi delle Aziende, ed è soggetta all'approvazione della Giunta regionale; le relative modalità sono stabilite in sede di contrattazione decentrata a livello regionale.

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico ai bilanci delle ATER e dell'ARER. Le deliberazioni dei Consigli di Amministrazione che danno attuazione ai relativi procedimenti determinano la previsione e l'imputazione della spesa ai competenti capitoli del bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 1º dicembre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 7 novembre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 25 novembre 1989.*

90R0087

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1989, n. 81.

**I.R.P.E.T. - Approvazione conto consuntivo 1988.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 70 del 18 dicembre 1989)*

*(Omissis).*

90R0088

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1989, n. 82.

**Programma di interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale (legge regionale 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, commi 38 e 41).**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 70 del 18 dicembre 1989)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1989 la spesa di L. 2.444.463.400 a titolo di anticipazione regionale ai comuni, loro consorzi ed aziende per le opere di costruzione, ampliamento e sistemazione degli acquedotti nonché per le relative opere di adduzione, di cui all'art. 17, comma 38 della L. 11 marzo 1988, n. 67, comprese nel programma approvato con decreto del Ministro dei Lavori pubblici 7 marzo 1989 (*Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1989 n. 73).

2. Alla erogazione della anticipazione provvede la Giunta regionale che determinerà altresì le modalità ed i termini del rimborso.

3. Alla restituzione entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge delle somme anticipate, con gli interessi legali, gli enti provvederanno in rate annuali costanti a decorrere dal 1990 o comunque dall'esercizio finanziario successivo a quello di inizio dei lavori.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con la seguente variazione da apportare agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte entrata e della parte spesa del Bilancio di previsione 1989:

*(Omissis).*

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 7 dicembre 1989.

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 31 ottobre 1989 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 dicembre 1989.*

90R0089

## LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 83.

## Nuova disciplina dell'I.R.P.E.T.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 70 del 18 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana*

1. La presente legge detta la nuova disciplina dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.).

## Art. 2.

*Compiti*

1. È compito dell'Istituto provvedere:

a) agli studi preparatori per gli atti della programmazione regionale e per i provvedimenti sui problemi economici, sociali e territoriali;

b) alla consulenza e agli studi sugli aspetti economici, sociali e territoriali della realtà regionale.

2. Ai fini di cui al primo comma, l'Istituto collabora con i dipartimenti della giunta e del consiglio regionale, presta ad essi consulenza, concorre a promuovere il dibattito sui problemi della programmazione in Toscana.

3. Inoltre l'Istituto, agli stessi fini:

mantiene rapporti, anche al fine di recepirne le proposte di ricerca di interesse regionale, con gli enti locali, gli enti di diritto regionale, le camere di commercio, le organizzazioni sindacali e di categoria, i privati operatori;

stabilisce relazioni con altri enti di ricerca anche esteri, uffici studi, istituti specializzati, dipartimenti universitari;

favorisce la circolazione della conoscenza e dei risultati delle ricerche;

assume iniziative per la formazione e la specializzazione di giovani studiosi nella disciplina della programmazione.

## Art. 3.

*Modalità di svolgimento delle attività*

1. L'Istituto svolge di norma le attività di propria competenza avvalendosi del personale interno.

2. Può inoltre avvalersi della collaborazione di organismi esterni idonei allo scopo o di esperti di provata capacità, ai quali possono anche essere affidati studi e ricerche su oggetti specifici.

## Art. 4.

*Organi*

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il comitato scientifico;

d) il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 5.

*Consiglio di amministrazione: composizione e funzionamento*

1. Il consiglio di amministrazione è nominato dal consiglio regionale ed è composto:

a) da dieci membri eletti dallo stesso consiglio regionale, con voto segreto e limitato a sei nomi;

b) da tre membri designati dall'unione delle province toscane;

c) da sei membri designati dalla sezione toscana dell'associazione nazionale dei comuni italiani.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio regionale che l'ha nominato. I singoli membri sono sostituiti in caso di dimissioni, decadenza o morte.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente dell'istituto e si riunisce almeno ogni trimestre. La convocazione può avvenire anche su richiesta, con indicazione dell'ordine del giorno, di almeno nove consiglieri.

4. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Ad esso partecipano il direttore scientifico e i membri del collegio dei revisori dei conti. Alle sedute interviene inoltre, ai fini della redazione degli atti, il segretario dell'Istituto.

5. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dai consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze richieste dalla presente legge.

6. La prima seduta del consiglio di amministrazione è convocata, entro un mese dalla costituzione o dal rinnovo dell'organo, dal presidente della giunta regionale, che presiede la seduta stessa fino alla elezione del nuovo presidente dell'Istituto.

## Art. 6.

*Consiglio di Amministrazione, competenze*

1. Il Consiglio di amministrazione ha il compito:

a) di eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta dei consiglieri, il presidente dell'istituto;

b) di nominare, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, i componenti del comitato scientifico e, fra questi, il presidente dell'organo;

c) di deliberare il bilancio preventivo, lo storno di fondi, il conto consuntivo, il programma pluriennale e annuale di attività e le relative modificazioni;

d) di approvare la relazione annuale del presidente, di cui al successivo art. 7, lett. h);

e) di deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri, il regolamento interno dell'Istituto e le relative modificazioni;

f) di deliberare gli schemi di convenzione per le collaborazioni esterne e per le attività di cui al successivo art. 13;

g) di deliberare l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni;

h) di deliberare l'esecuzione di ricerche, studi e consulenze non comprese nei programmi di attività, stabilendo la misura del compenso dovuto, e richieste da:

1. organi regionali;

2. altri soggetti;

i) di deliberare il conferimento dell'incarico di direttore scientifico dell'Istituto;

l) di deliberare l'articolazione della pianta organica e i provvedimenti riguardanti il personale, in conformità al successivo art. 13;

m) di deliberare su ogni altro oggetto che interessi la attività dell'Istituto e per il quale la presente legge non preveda una diversa competenza.

## Art. 7.

*Presidente*

1. Il Presidente ha il compito:

a) di rappresentare legalmente l'Istituto;

b) di convocare e presiedere le sedute del consiglio di amministrazione e di stabilirne l'ordine del giorno;

c) di sovraintendere all'attuazione del programma di attività e delle ricerche comunque deliberate, nonché alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

d) di proporre al consiglio di amministrazione il regolamento interno dell'Istituto;

e) di proporre al consiglio di amministrazione l'esecuzione delle ricerche studi o consulenza di cui all'art. 6 lett. h);

f) di disporre direttamente, in caso di urgenza, in ordine alle prestazioni di cui alla precedente lett. e); salva la ratifica del consiglio di amministrazione, da adottarsi a pena di decadenza nella seduta immediatamente successiva e comunque entro sessanta giorni;

g) di curare i rapporti con gli organi della Regione;

h) di presentare annualmente alla giunta e al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta dall'Istituto;

i) di vigilare sull'osservanza della presente legge;

l) di designare un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

#### Art. 8.

##### *Comitato scientifico: composizione e funzionamento*

1. Il comitato scientifico è composto da non meno di sette e non più di tredici studiosi ed esperti nelle discipline interessate alla programmazione. Le relative nomine sono effettuate tenuto conto prioritariamente delle indicazioni delle Università Toscane.

2. I componenti il comitato scientifico scadono con il rinnovo del consiglio di amministrazione e possono essere confermati.

3. Il comitato scientifico può articolarsi in gruppi di lavoro.

4. Il comitato scientifico è convocato dal suo presidente, anche su richiesta del presidente dell'Istituto. Alle riunioni partecipa il direttore scientifico ed è invitato il presidente dell'Istituto.

#### Art. 9.

##### *Comitato scientifico: competenze*

1. Il Comitato scientifico ha il compito:

a) di esprimere parere preventivo sul programma pluriennale e annuale di attività, di cui all'art. 6, lett. c), nonché sulle deliberazioni di cui allo stesso art. 6, lettere d), g), h), i), concernenti rispettivamente la relazione annuale del presidente, il regolamento interno, l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni, l'esecuzione di ricerche, studi e consulenze richieste da soggetti esterni e non comprese nei programmi di attività, il conferimento dell'incarico di direttore scientifico;

b) di esprimere il proprio parere su ogni altro oggetto, relativo ai contenuti e ai metodi degli studi e delle ricerche, che sia ad esso sottoposto dal presidente dell'Istituto, anche su richiesta del consiglio di amministrazione o del direttore scientifico.

#### Art. 10.

##### *Collegio dei revisori dei conti: composizione*

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dal consiglio regionale, con un voto limitato a due.

2. Con votazione separata e voto limitato a uno, il consiglio elegge anche due membri supplenti dell'organo.

3. Il Presidente del collegio è contestualmente eletto dal consiglio regionale tra i membri effettivi.

4. Tutti i membri del collegio, effettivi e supplenti, devono essere iscritti nell'albo dei revisori ufficiali dei conti.

5. Il collegio dei revisori dei conti scade con il rinnovo del consiglio di amministrazione. I singoli membri sono rieleggibili.

#### Art. 11.

##### *Collegio dei revisori dei conti: competenze*

1. Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito:

a) di controllare la regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto, con diritto di accesso, a tale effetto, a tutti gli atti e documenti dell'ente;

b) di riferire al Consiglio e alla Giunta Regionale sulla conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge;

c) di presentare semestralmente al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto;

d) di trasmettere osservazioni e rilievi, per quanto di competenza e ogni qualvolta occorra, al Presidente dell'Istituto e alla Giunta regionale.

#### Art. 12.

##### *Programma di attività*

1. Il programma pluriennale di attività, che ha caratteristiche di scorrevolezza, indica le linee generali dell'attività dell'Istituto e pone gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato.

2. Il programma annuale di attività determina gli studi e le ricerche da svolgere nell'anno di riferimento, indicandone le scadenze. Stabilisce inoltre gli altri adempimenti a cura dell'Istituto, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno gli organi della Regione, ed anche singoli consiglieri e gruppi consiliari tramite l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, formulano le loro richieste all'Istituto ai fini della redazione del programma annuale e pluriennale di attività.

4. I programmi sono deliberati entro il 30 ottobre di ogni anno, tenuto conto delle richieste di cui al comma precedente, e sono trasmessi al consiglio e alla giunta regionale. Essi sono approvati dal Consiglio regionale contestualmente al bilancio preventivo.

5. Eventuali modifiche del programma di attività che si rendessero necessarie in corso di esecuzione sono deliberate nelle stesse forme previste per l'approvazione. Il presidente dell'Istituto dà informazione di tali modifiche al consiglio e alla giunta regionale, con motivata relazione.

6. Per far fronte a specifiche e urgenti esigenze conoscitive e informative non considerate nel programma di attività, il consiglio o la giunta regionale possono richiedere l'apporto dell'Istituto, che trasmette tempestivamente le conoscenze e le informazioni in suo possesso.

7. Ai fini della redazione dei programmi annuale e pluriennale di attività, l'Istituto promuove gli opportuni incontri con le rappresentanze degli Enti locali, delle forze speciali e con le associazioni sindacali e di categoria.

#### Art. 13.

##### *Attività comuni con la Regione ed altri enti*

1. L'Istituto e i dipartimenti o uffici del Consiglio e della Giunta regionale svolgono attività comuni di documentazione, di informazione ed elaborazione statistica, di informazione bibliografica, sulla base di un programma organizzativo e di lavoro definito d'intesa ed approvato, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal consiglio d'Amministrazione dell'Istituto e, per quanto di competenza, dal Consiglio e dalla Giunta regionale.

2. Altre attività comuni possono essere disposte mediante convenzioni, da approvarsi nelle forme di cui al primo comma.

3. L'Istituto può partecipare, mediante convenzioni, ad attività comuni, purché di interesse regionale, anche con altri enti pubblici e con i soggetti di cui all'art. 2, terzo comma.

#### Art. 14.

##### *Regolamento interno*

1. Il regolamento interno dell'Istituto disciplina, tra l'altro, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi e le modalità per l'accesso dei terzi ai dati e alle informazioni in possesso dell'Istituto, nei limiti di cui all'art. 72, terzo comma, dello statuto regionale.

2. Il regolamento è approvato sentito il comitato scientifico e le rappresentanze sindacali del personale.

#### Art. 15.

##### *Pubblicità degli atti*

1. Le forme di pubblicità degli atti dell'Istituto sono stabilite dal regolamento interno di cui al precedente art. 14.

2. Le ricerche e gli studi di cui ai programmi di attività o ai provvedimenti di cui all'art. 6, lett. h), hanno sempre pubblica diffusione, eventualmente fatta salva la copertura delle spese sostenute.

#### Art. 16.

##### *Direttore scientifico*

1. Il direttore scientifico dell'Istituto ha il compito di dirigere e coordinare l'attività di studio e di ricerca, disponendo a tal fine circa la utilizzazione del personale e curando l'attuazione dei programmi e delle ricerche comunque deliberate.

2. Il direttore ha inoltre il compito di proporre il programma pluriennale e annuale di attività e l'affidamento di studi e ricerche a soggetti esterni nonché di esprimere preventivamente il proprio parere sugli atti di cui all'art. 6, lett. h).

3. La durata dell'incarico di direttore scientifico è stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, per un periodo non inferiore ai tre anni e non superiore ai cinque anni.

4. L'incarico può essere revocato, per giustificati motivi, su proposta del presidente dell'Istituto.

## Art. 17.

*Segretario*

1. Il segretario dell'Istituto sovrintende alla redazione degli atti e cura il verbale delle sedute del consiglio di amministrazione e la esecuzione delle relative deliberazioni.

2. A tali effetti coordina l'attività degli uffici e ne ha la direzione amministrativa, collaborando con il direttore scientifico per gli aspetti di competenza di questi ai sensi del precedente art. 16.

## Art. 18.

*Personale*

1. La legge regionale disciplina lo stato giuridico ed economico del personale dell'istituto, in conformità alle norme sull'ordinamento del personale regionale. Stabilisce inoltre la dotazione organica dell'Istituto distinta per qualifiche funzionali.

2. La giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione dell'istituto, può disporre il comando o il trasferimento all'Istituto di personale regionale, in quanto compatibile con la legge regionale e nei limiti da questa previsti. La stessa disposizione si applica per il comando o il trasferimento alla Regione di personale dell'istituto, da attuarsi con deliberazione del consiglio di amministrazione assunta d'intesa con la giunta regionale.

## Art. 19.

*Controllo sugli atti*

1. Sono sottoposti ad approvazione del consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, i seguenti atti dell'Istituto:

- bilancio preventivo;
- conto consuntivo;
- deliberazioni di nomina degli organi;
- programma pluriennale e annuale di attività.

2. Il consiglio regionale, all'atto dell'approvazione del bilancio, può dettare direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto.

3. La giunta regionale vigila sul rispetto delle direttive impartite dal consiglio, può richiedere l'acquisizione di atti e documenti dell'Istituto, effettuare controlli, promuovere incontri con il consiglio di amministrazione e con il collegio dei revisori dei conti.

## Art. 20.

*Scioglimento e decadenza del consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione può essere sciolto dal consiglio regionale, su proposta della giunta, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell'attuazione dei programmi di attività.

2. Lo scioglimento è disposto con deliberazione presa a maggioranza assoluta ed è preceduto da formale diffida, deliberata dal consiglio regionale con la maggioranza suddetta, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine contestualmente stabilito.

3. La riduzione, per dimissioni, decadenza o morte, del numero dei consiglieri a meno della metà comporta di diritto la decadenza del consiglio di amministrazione.

4. In caso di scioglimento o decadenza, il consiglio regionale procede alla nomina di un commissario e provvede, entro novanta giorni dallo scioglimento o dalla decadenza, alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione.

## Art. 21.

*Indennità di carica e di presenza*

1. Al Presidente dell'Istituto è corrisposta una indennità mensile di carica di L. 1.500.000.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, una indennità di presenza di L. 100.000.

3. Al Presidente e ai membri del Comitato scientifico è corrisposta una indennità mensile di carica, rispettivamente, di L. 500.000 e L. 300.000.

4. Ai componenti del Comitato scientifico è altresì corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del comitato e a gruppi di lavoro formalmente costituiti, una indennità di presenza di L. 100.000.

5. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori dei conti è corrisposta una indennità mensile di carica rispettivamente di L. 200.000 e L. 150.000.

## Art. 22.

*Rimborsi spese*

1. Al Presidente e ai componenti gli organi previsti al precedente art. 4 qualora per lo svolgimento dei compiti attribuiti si rechino fuori dal Comune ove ha sede l'Istituto hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate.

2. Gli stessi soggetti hanno altresì diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi qualora risiedano fuori dal comune ove ha sede l'Istituto.

3. Il rimborso delle spese di cui al precedente secondo comma compete nei soli casi di spostamento del soggetto interessato al fine esclusivo di partecipare alle sedute dei rispettivi organi.

Comunque, il rimborso non compete quando il soggetto sia tenuto a tale spostamento per il compimento di doveri inerenti la propria ordinaria attività lavorativa.

## Art. 23.

*Finanziamento, esercizio finanziario e contabilità*

1. Al finanziamento dell'Istituto si provvede:

a) con il contributo annuale della Regione, determinato per ciascun esercizio con la legge di approvazione del Bilancio regionale di cui all'art. 19;

b) con l'eventuale contributo regionale corrispondente alle spese aggiuntive sostenute dall'Istituto per studi e ricerche non comprese nel programma di attività e svolte su richiesta della giunta o del consiglio regionale;

c) con i compensi stabiliti per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 6, lett. b), punto 2);

d) con gli eventuali compensi stabiliti dalle convenzioni di cui all'art. 13;

e) con gli eventuali contributi volontari accettati dal consiglio di amministrazione.

2. Le spese aggiuntive di cui al primo comma, lett. b), ove riguardanti studi e ricerche svolte su indicazione del consiglio regionale, fanno carico al capitolo di bilancio relativo alle spese di funzionamento del consiglio regionale.

3. L'istituto è autorizzato ad accettare donazioni, oblazioni e contributi da parte di enti pubblici o privati, purché senza condizioni.

4. L'esercizio finanziario dell'istituto ha inizio con il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

5. Il bilancio preventivo è approvato entro il 15 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

6. Il conto consuntivo è approvato entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'anno finanziario.

7. Si applicano all'Istituto, in quanto compatibili, le norme che disciplinano la contabilità della Regione.

## Art. 24.

1. La legge regionale 10 agosto 1974, n. 48 è abrogata.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 12 dicembre 1989

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 31 ottobre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 dicembre 1989.

90R0090

## LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1989, n. 84.

**Modificazioni alla legge regionale n. 37/89 concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 69-bis del 13 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Abrogazione del comma ottavo dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37*

1. — Il comma ottavo dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1989 n. 37, concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario è abrogato.

## Art. 2.

*Modificazione del terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37*

1. — Il terzo comma dell'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario è così sostituito:

«3. Il programma regionale e l'aggiornamento annuale vengono approvati dal Consiglio regionale entro il 31 maggio ed hanno efficacia a partire dall'anno accademico successivo».

## Art. 3.

*Modificazione del comma secondo dell'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37*

1. — Il comma secondo dell'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario è così sostituito:

«2. In prima applicazione della presente legge i termini relativi alle procedure di approvazione del programma regionale di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, sono fissati rispettivamente al 28 febbraio e al 31 marzo 1990. Fino al 31 ottobre 1990 resta operante il programma regionale approvato ai sensi della legge regionale 31 agosto 1982, n. 72, anche nelle parti non conformi alla presente legge».

## Art. 4.

*Successione negli affari pendenti*

1. — La disposizione di cui al comma secondo dell'art. 2 della legge regionale 1 marzo 1989, n. 15, in materia di competenza per gli affari pendenti a seguito di trasferimento a nuovo ente dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali non si applica al trasferimento di funzioni disposto con legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario.

## Art. 5.

*Modificazione del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37*

1. — Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 37, concernente la disciplina degli interventi in materia di diritto allo studio universitario è così sostituito:

«1. L'assegno di studio è limitato al primo corso di diploma universitario, di laurea e di diploma di specializzazione.

Sono destinatari dell'assegno di studio gli studenti regolarmente iscritti in corso e, per i corsi di laurea per i quali è previsto uno sbarramento, limitatamente ad una sola volta, gli studenti iscritti al primo anno fuori corso intermedio o finale. Gli studenti ripetenti sono assimilati ai fuori corso».

## Art. 6.

*Spese di investimento per l'anno 1989*

1. — Al fine di consentire l'utilizzo dei fondi stanziati nel bilancio 1989 per gli investimenti nel settore del diritto allo studio universitario, la Giunta regionale è autorizzata ad attuare direttamente con propri atti gli interventi di investimento già previsti per l'anno 1989 nel programma regionale 1989-90 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 237 del 23 maggio 1989.

2. — Al finanziamento degli interventi di cui al 1° comma si provvede con i fondi già stanziati sul cap. 16540 del bilancio 1989.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 12 dicembre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre 1989.*

90R0091

## LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1989, n. 85.

**Interventi di edilizia rurale disciplinati dalla legge regionale n. 10/79. Deroga degli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 74/84.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 72 del 22 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
PROMULGA

la seguente legge:

## Articolo unico

1. Nell'ambito geografico di applicazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 emanata ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 29 giugno 1982, n. 52 e dell'art. 1-bis legge 8 agosto 1981, n. 431, è consentito in deroga all'art. 3, 4° comma ed all'art. 4, 4° comma della legge regionale 31 dicembre 1984, n. 74, il rilascio, secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, delle concessioni edilizie riguardanti progetti per i quali le domande siano state presentate in data antecedente a quella di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della deliberazione suddetta, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dall'art. 6 della legge regionale, 29 giugno 1982, n. 52.

2. Nelle medesime zone è altresì ammesso, dopo l'esperimento favorevole di tutte le procedure di legge, il rilascio delle concessioni edilizie riguardanti interventi di edilizia rurale ammessi a contributo pubblico in attuazione di programmi regionali di interventi in agricoltura, per i quali sia stata presentata domanda entro la data indicata al primo comma.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 14 dicembre 1989

BARTOLINI

*La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 novembre 1989 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 7 dicembre 1989.*

90R0092

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 6 novembre 1989, n. 10.

Istituzione del servizio «Casa delle donne».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 49 del 14 novembre 1989)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

### Art. 1.

*Istituzione della Casa delle donne*

1. È istituita in Bolzano la «Casa delle donne», quale servizio socio-assistenziale della Provincia in favore delle donne che, nell'ambito del territorio provinciale, si trovino esposte alla minaccia di ogni forma di violenza fisica o psichica o l'abbiano subita.

2. Il servizio si propone di fornire alle donne immediata assistenza, protezione e consulenza, anche in collaborazione con i servizi sanitari ed assistenziali e in particolare quelle forme concrete di intervento in strutture protette durante l'intero arco della giornata, che le aiutino a superare la fase acuta e a reinserirsi nella normale vita di relazione.

3. La Giunta provinciale è autorizzata, a seconda delle necessità, ad istituire sedi distaccate del servizio nel territorio provinciale.

4. L'ammissione alle strutture è gratuita; qualora la permanenza in esse abbia una durata superiore a giorni 5, essa è gratuita per le donne in disagiate condizioni economiche, mentre ad altre viene richiesto un rimborso spese in misura giornaliera massima di L. 20.000 oltre il quinto giorno di permanenza, secondo fasce di reddito da stabilirsi dalla giunta provinciale, sentito il parere della Consulta provinciale di cui all'art. 2. La permanenza dei figli è gratuita.

5. L'importo di cui al comma 4 può essere aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale entro il limite massimo della variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente.

### Art. 2.

*Gestione del servizio*

1. Il servizio è gestito direttamente dalla Provincia in economia tramite l'ufficio Famiglia, donne e gioventù, o a mezzo di convenzioni con una o più associazioni o cooperative di lavoro e servizi che perseguano analoghe finalità o all'uopo costituite, secondo apposito programma di interventi approvato dalla Giunta provinciale, sentito il parere della Consulta di cui al comma 2.

2. Il servizio è sottoposto alla vigilanza della Consulta provinciale per l'assistenza alle donne, che verifica l'andamento tecnico della gestione, in relazione al programma degli interventi, e fornisce direttive agli operatori nei casi controversi o di difficoltà di gestione. Essa è composta:

- da un rappresentante dell'amministrazione provinciale che la presiede;
- da un rappresentante della «Casa delle donne» di Bolzano e di ciascuna sede distaccata;
- da un assistente sociale del competente servizio provinciale;
- da tre rappresentanti di organizzazioni femminili che si occupino a livello di volontariato dell'assistenza e della promozione sociale delle donne;
- da un rappresentante dei servizi pubblici che collaborano ai sensi dell'art. 1, comma 2.

3. La Consulta è nominata dalla giunta provinciale, permane in carica per un triennio e la sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali risultano dall'ultimo censimento generale della popolazione. Le deliberazioni della Consulta sono validamente adottate a maggioranza dei componenti. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente. Funge da segretario della Consulta un funzionario dell'ufficio Famiglia, donne e gioventù appositamente delegato.

### Art. 3.

*Personale*

1. Alla gestione delle strutture protette deve essere addetto prevalentemente personale femminile.

2. Le singole strutture assistenziali e/o residenziali sono istituite con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta stessa. Qualora siano gestite direttamente dalla Provincia, con lo stesso provvedimento o altro successivo è istituita la pianta organica del personale provinciale addetto alle strutture che può prevedere:

- per le strutture aperte: una o un dirigente della VII qualifica funzionale e fino a 3 assistenti della VI qualifica funzionale;
- per le strutture residenziali, per ogni 15 posti letto: una o un dirigente della VII qualifica funzionale e fino a 9 assistenti della VI qualifica funzionale.

3. Con deliberazione della giunta provinciale sono indicati i titoli di studio e quelli eventuali di esperienza o professionalità richiesti per l'accesso alle qualifiche funzionali provinciali, o per il personale che opera in regime di convenzione.

4. Qualora le strutture protette siano gestite in regime di convenzione, il personale addetto deve possedere requisiti professionali analoghi a quelli previsti nei commi 2 e 3 ed essere a conoscenza della lingua italiana e tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio.

### Art. 4.

*Gestione delle strutture*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare e/o locare gli immobili da destinarsi a sede del servizio, concedendone, se del caso, l'uso gratuito agli enti gestori convenzionati, con ogni onere a proprio carico per la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Qualora la gestione delle strutture avvenga, in tutto o in parte, in regime di convenzione, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare al massimo semestralmente il corrispettivo concordato, sulla base di una analisi dei costi inerenti al personale, al vitto ed alloggio delle donne ospitate, ai beni di facile consumo, alle spese generali di amministrazione e conduzione della comunità residente e fluttuante.

3. Ciascuna struttura è retta da un regolamento interno, secondo uno schema-tipo da approvarsi dalla consulta provinciale di cui all'art. 2, e che deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- devono essere rispettate le convinzioni etiche, religiose e culturali delle utenti;
- possono essere accolti anche i figli minorenni delle donne ospitate, di norma fino al compimento del 16° anno di età;
- le donne ospitate collaborano alla conduzione della casa;
- la permanenza nelle strutture non può superare di norma il periodo di mesi 6;
- deve essere salvaguardata la libera scelta di vita delle donne ammesse, fino a quando non sia di pregiudizio per la normale vita di comunità;
- alle donne ammesse non deve essere erogato direttamente alcun tipo di terapia;
- le ammissioni e dimissioni dalle strutture sono disposte dalla direzione; contro i relativi provvedimenti è previsto ricorso alla Consulta provinciale che decide definitivamente, sentita l'interessata;
- non è ammesso l'accoglimento nelle strutture dei coniugi, partners, parenti o affini, di sesso maschile delle donne ospitate;
- vanno mantenuti i necessari collegamenti con i consultori provinciali o convenzionati, e con il servizio sociale e sanitario provinciale e con gli altri servizi del territorio;
- deve essere inoltrata alla Consulta provinciale una relazione trimestrale sull'andamento tecnico della gestione.

## Art. 5.

*Contributi per investimenti*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad erogare ad enti, associazioni o altri organismi che gestiscono case delle donne, contributi per l'arredamento delle strutture, nonché per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle stesse.

## Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1989 le seguenti spese:

- a) lire 100 milioni per la gestione del servizio ai sensi dell'art. 2;
- b) lire 100 milioni per oneri di personale ai sensi dell'art. 3;
- c) lire 400 milioni per la concessione di contributi per le strutture ai sensi dell'art. 5.

2. Alla copertura degli oneri per complessive lire 600 milioni, indicati al comma 1, si provvede mediante riduzione dei fondi globali iscritti ai capitoli 102115 e 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989, rispettivamente per lire 200 milioni e per lire 400 milioni (partita n. 2 dell'allegato n. 3 e partita n. 1 dell'allegato n. 4 al bilancio).

3. Alla copertura degli oneri di cui alla lettera b) del comma 1, a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede: per il biennio 1990-1991 con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 1, settore 1.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1989-1991 della Provincia; per gli anni successivi con le disponibilità dei relativi bilanci provinciali.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge a carico degli esercizi successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

## Art. 7.

*Variazione al bilancio 1989*

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1989 sono introdotte le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

(*Omissis*).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 novembre 1989

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI  
90R6093

## LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1989, n. 11.

**Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 5 dicembre 1989)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

- f) opere per la laminazione delle piene;
- g) nei progetti di cui alle lettere precedenti possono essere incluse anche opere adeguate alla misurazione e/o registrazione dei livelli idrometrici da eseguirsi secondo le direttive fornite dall'Ufficio idrografico provinciale. Dette opere, così come ogni installazione idrometrica realizzata dall'Ufficio idrografico provinciale, appartengono al demanio idrico ai sensi del seguente art. 14».

2. All'art. 8 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

«5. Il prelevamento di materiale sassoso, necessario per l'esecuzione in economia dei lavori di cui alla presente legge e dichiarati urgenti ed indifferibili, non è soggetto alla legge provinciale del 12 agosto 1976, n. 32, purché venga previsto nel progetto rispettivamente nel verbale di pronto intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3».

## Art. 2.

I commi 3 e 4 dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sull'efficienza delle opere e sulla situazione idrogeologica nelle immediate vicinanze.

4. L'atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, nonché il verbale di forza maggiore di cui all'art. 13, costituiscono titolo di regolarità amministrativa per le somme gestite nell'ambito dell'azienda».

## Art. 3.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della legge provinciale 2 luglio 1981, n. 16, è inserito il seguente comma:

«4-bis. In deroga a tale principio — per motivi di opportunità tecnico-amministrativa — è consentito che il certificato di regolare esecuzione venga rilasciato dal direttore dei lavori ove trattasi di lavori di somma urgenza con un importo non superiore a 80 milioni. L'assolvimento di tale incombenza costituisce compito istituzionale».

## Art. 4.

1. All'art. 13 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35 viene aggiunto il seguente comma:

«4. Qualora nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'emissione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione siano avvenuti danni di forza maggiore ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori determina l'entità dei relativi danni con apposito verbale indicando le loro cause e conseguenze. Dette circostanze sono soggette alla conferma dell'amministratore e le spese sostenute per le opere danneggiate non vengono più sottoposte a collaudo».

## Art. 5.

1. All'art. 14-bis della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene aggiunto il seguente comma:

«11. Qualora per la realizzazione o il mantenimento delle opere di cui alla presente legge si renda necessaria la costituzione di altri diritti demaniali su beni altrui ai sensi dell'art. 825 del codice civile, si applicano le disposizioni di cui ai commi precedenti ed in caso di esproprio o di occupazione d'urgenza, le norme della parte II della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15».

## Art. 6.

1. L'art. 26 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, è sostituito dal seguente:

«1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali laddove il fatto costituisce reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

- a) chiunque abusivamente estragga o asporti dal demanio idrico provinciale materiale di qualunque genere in particolare ghiaia, sabbia, ciottoli o altro materiale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 500.000 a L. 5.000.000, il trasgressore soggiace inoltre, all'obbligo del pagamento del valore commerciale del materiale asportato;

b) chiunque senza autorizzazione realizzi opere, scavi e depositi, anche di carattere precario, nell'alveo, sulle sponde o argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000. Se uno di questi fatti è commesso entro le fasce di rispetto, la sanzione pecuniaria è diminuita della metà;

c) chiunque abusivamente occupi terreni appartenenti al demanio idrico provinciale o li attraversi con ponti, funivie, linee elettriche, telefoniche, fognature, acquedotti, piste da sci e simili, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 250.000 a L. 2.500.000;

d) chiunque abusivamente tagli o danneggi le piante sul demanio idrico provinciale ovvero transiti o eserciti il pascolo sulle sponde e sugli argini, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000;

e) chiunque non ottemperi alle ordinanze emesse dagli organi competenti nell'ambito della presente legge, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 5.000.000;

f) chiunque non osservi le prescrizioni generali o speciali delle concessioni o autorizzazioni, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

g) chiunque rimuova e alteri i termini che delimitano i confini del demanio idrico provinciale, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a L. 500.000 per ogni termine rimosso o alterato;

h) chiunque con propria azione od omissione fa sorgere o persistere il pericolo di uno straripamento, di un'inondazione, di un indebolimento o rottura di un'opera o struttura idraulica, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 2.000.000 a L. 20.000.000;

i) ogni altra opera o attività di cui agli articoli 93 e seguenti del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 250.000 a L. 2.500.000.

2. Il trasgressore è tenuto al ripristino, a proprie spese, dello stato primitivo oppure al restauro o al risarcimento in denaro del danno arrecato al demanio idrico provinciale.

3. Se il trasgressore non ottempera alla relativa ordinanza entro il termine prefissato, può essere provveduto d'ufficio.

4. Nei casi in cui una trasgressione sia di particolare gravità, potrà essere disposto, ai sensi dell'art. 11, l'immediato ripristino d'ufficio dello stato precedente, fatto salvo l'obbligo di procedere ove possibile, all'accertamento dei responsabili per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per la riscossione delle spese sostenute.

5. Alla riscossione delle somme dovute si procede, su richiesta dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, mediante esecuzione forzata in osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coatta delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

6. Per l'accertamento delle trasgressioni e le applicazioni delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche ed integrazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 21 novembre 1989

DURNWALDER

Visto, il commissario del Governo per la provincia: URZI

90R0094

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 23.

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul rapporto di lavoro a tempo parziale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 24 ottobre 1989)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale del 16 novembre 1983, n. 24, modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale del 4 marzo 1987, n. 3, concernente il regolamento di esecuzione sul rapporto di lavoro a tempo parziale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4639 del 7 agosto 1989;

Decreta:

Sono emanate le modifiche al regolamento di esecuzione sul rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo il testo allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 novembre 1989

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 ottobre 1989  
Registro n. 16, foglio n. 24

MODIFICHE

al regolamento di esecuzione dell'art. 84 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sul rapporto di lavoro a tempo parziale approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1983, n. 24, e modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1987, n. 3.

Art. 1.

Esclusioni e limitazioni

1. All'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16 novembre 1983, n. 24, come modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 4 marzo 1987, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ispettori e direttori delle scuole professionali, insegnanti laureati, insegnanti diplomati, insegnanti tecnici;»

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) ispettori, direttori, insegnanti ed assistenti della scuola materna;».

90R0095

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 18 settembre 1989, n. 25.**

**Regolamento di esecuzione: «Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale, di cui all'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 24 ottobre 1989)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4943 del 22 agosto 1989;

Decreta:

È emanato l'allegato regolamento di esecuzione: «Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale, di cui all'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11» che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 6 novembre 1989

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1989  
Registro n. 15, foglio n. 147*

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE**

*«Passaggio dalla settima qualifica funzionale all'ottava qualifica funzionale, di cui all'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11».*

**Art. 1.**

*Indizione concorso - Prove di esame*

1. I concorsi per esame contemplati nell'art. 43 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, per il passaggio dei dipendenti provinciali dalla settima all'ottava qualifica funzionale vengono indetti, per ciascun ruolo, nel corso del mese di settembre di ogni anno, tenendo conto dei posti vacanti nell'ottava qualifica funzionale dei singoli ruoli provinciali alla data del 31 agosto dello stesso anno.

2. Il concorso consiste in una prova scritta ed una prova orale vertenti su materie attinenti al ruolo cui si riferisce e/o ai titoli di studio previsti per accedervi. Le singole materie di esame vengono stabilite nel bando di concorso.

3. Il concorso non viene indetto qualora, nel ruolo di riferimento, nessun dipendente abbia maturato o maturi entro il 31 dicembre dello stesso anno l'anzianità prescritta per l'ammissione al concorso.

**Art. 2.**

*Commissione esaminatrice  
Graduatoria - Proclamazione vincitori*

1. Il giudizio sugli esami è dato da una commissione esaminatrice nominata con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 7 dicembre 1988, n. 54.

2. La commissione ha a disposizione per la valutazione di ciascuna delle prove scritte ed orale dieci punti e giudicherà idonei i candidati che avranno riportato almeno sei punti in ciascuna prova.

3. Alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato almeno sei punti nella prova scritta.

4. La graduatoria dei candidati risultati idonei viene formata dalla commissione esaminatrice sulla base della somma dei punti riportati dai candidati nelle prove di esame.

5. La Giunta provinciale, previo riconoscimento della regolarità del procedimento, approva il risultato del concorso con l'eventuale graduatoria di merito e proclama i vincitori del concorso. La relativa deliberazione viene pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. Dalla data di pubblicazione della deliberazione in questione decorre il termine per le eventuali impugnative.

**Art. 3.**

*Passaggio all'ottava qualifica funzionale*

1. I vincitori del concorso conseguono il passaggio all'ottava qualifica funzionale con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il concorso si riferisce.

2. Con la stessa data vengono coperti, nell'ordine della graduatoria degli idonei, anche i posti resi disponibili nell'ottava qualifica funzionale per qualsiasi causa nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre dell'anno cui il concorso si riferisce.

**Art. 4.**

*Rinvio*

1. Per tutto quello che concerne lo svolgimento del concorso e che non risulta diversamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi pubblici.

**NORMA TRANSITORIA**

**Art. 5.**

*Concorsi relativi all'anno 1988*

1. I concorsi relativi all'anno 1988 verranno indetti entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento e per i posti vacanti alla data del 31 dicembre 1988.

90R0096

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 20 settembre 1989, n. 26.**

**Regolamento concernente: «Norme per l'uso dello stemma e del sigillo della provincia autonoma di Bolzano».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 31 ottobre 1989)*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4458 del 24 luglio 1989;

Decreta:

È emanato, nel testo accluso, che fa parte integrante del presente decreto, il regolamento concernente l'uso dello stemma e del sigillo della Provincia autonoma di Bolzano.

Il presente decreto sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 settembre 1989

**DURNWALDER**

*Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1989  
Registro n. 17, foglio n. 31*

## REGOLAMENTO

*Norme sull'uso dello stemma e del sigillo  
della Provincia autonoma di Bolzano*

## Art. 1.

*Uso ufficiale dello stemma*

1. Lo stemma della Provincia autonoma di Bolzano, concesso con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1983, viene riprodotto:

- a) sulle pubblicazioni e sugli atti amministrativi della Provincia;
- b) sui diplomi e sulla carta d'ufficio in uso alle strutture organizzative provinciali;
- c) sugli inviti diramati dall'amministrazione provinciale;
- d) sui manifesti, sugli atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente dalla Provincia;
- e) sulle insegne o targhe murali nelle sedi di uffici provinciali;
- f) su divise e altri indumenti in dotazione al personale provinciale; sulle targhe, coppe, medaglie ed altri oggetti predisposti per ragioni di rappresentanza;
- g) su automezzi di proprietà provinciale ed adibiti a servizi pubblici.

2. Il Presidente della Giunta provinciale può autorizzare l'uso dello stemma sugli inviti, atti e documenti riguardanti manifestazioni promosse da terzi con il patrocinio o il concorso della Provincia.

## Art. 2.

*Uso autorizzato*

1. La riproduzione e diffusione dello stemma della Provincia su stampe, manifesti, pubblicazioni ed altri oggetti prodotti da terzi e volti a diffondere l'immagine culturale, turistica o socio-economica della Provincia della Giunta provinciale.

2. La relativa domanda, corredata dal modello o disegno dell'oggetto su cui si intende applicare lo stemma e da una relazione esplicativa sull'uso che si intende farne, va presentata all'ufficio affari del gabinetto della presidenza. Nell'atto di autorizzazione sono determinati i limiti e le modalità d'uso dello stemma e la durata dell'autorizzazione stessa, che può essere revocata in ogni momento dal Presidente della Giunta provinciale.

3. L'ufficio affari del gabinetto della presidenza tiene il registro delle autorizzazioni all'uso dello stemma della Provincia, con indicazione delle generalità del relativo titolare, della durata dell'autorizzazione e del settore di attività interessato.

4. In ogni caso non può essere fatto dello stemma un uso pregiudizievole agli interessi della Provincia.

## Art. 3.

*Uso ufficiale del sigillo*

1. Il sigillo della Provincia, secondo il bozzetto allegato A al presente regolamento, è di forma circolare; al centro riporta lo stemma della Provincia, e in corona la dicitura: «Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige - Autonome Provinz Bozen - Südtirol» con l'indicazione dell'organo provinciale cui il sigillo è assegnato.

2. Il sigillo è assegnato:

- a) al Consiglio provinciale;
- b) alla Giunta provinciale;
- c) al presidente della Giunta provinciale.

3. Il sigillo deve essere apposto in calce a tutti gli atti ufficiali emanati dagli organi provinciali di cui al comma 2.

4. Della tenuta dei sigilli sono responsabili i dipendenti preposti alla direzione delle strutture organizzative provinciali.

## Art. 4.

*Sanzioni*

1. Chiunque faccia uso dello stemma o del sigillo della Provincia senza esserne autorizzato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 2.000.000.

2. Chiunque non osservi le prescrizioni impartite nell'atto di autorizzazione o non riproduca lo stemma secondo le caratteristiche e le colorazioni ufficiali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a L. 1.000.000.

3. Gli oggetti su cui è indebitamente riprodotto lo stemma della Provincia sono soggetti a confisca amministrativa ed il presidente della Giunta provinciale può disporre la distruzione totale o parziale a carico dei trasgressori.

4. Le violazioni al presente regolamento sono accertate dagli organi di polizia locale e forestale. La sanzione amministrativa è irrogata dal direttore della ripartizione provinciale 1. Si applicano le norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvate con decreto del presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1984, n. 16.

5. Sono fatte salve le sanzioni penali per la contraffazione o l'uso abusivo dello stemma e del sigillo della Provincia autonoma di Bolzano previste dagli articoli 468 e seguenti del codice penale.

(Omissis).

90R0097

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ CHIETI  
Libreria PIROLA MAGGIOLI  
di De Luca  
Via A. Herio, 21
- ◇ PESCARA  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Gallei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ MATERA  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ CATANZARO  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)  
Rivendita generi Monopolo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)  
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermiani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ REGGIO EMILIA  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ LATINA  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 6
- ◇ ROMA  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONCRATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ IMPERIA  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ COMO  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ MANTOVA  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ ANCONA  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA  
Libreria MORICETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA  
Libreria BERTELOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Vercelli)  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ TORINO  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ AGRIGENTO  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 55/58  
Libreria LA FAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ SIRACUSA  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ AREZZO  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ PISA  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA  
Libreria MINERVA  
Via dei Tillier, 34

## VENETO

- ◇ PADOVA  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ VENEZIA  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
 BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Firoia (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggiero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 89;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale .....	L. 255.000
- semestrale .....	L. 150.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale .....	L. 52.000
- semestrale .....	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale .....	L. 166.000
- semestrale .....	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale .....	L. 52.000
- semestrale .....	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale .....	L. 166.000
- semestrale .....	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale .....	L. 553.000
- semestrale .....	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i> .....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi»</i> .....	L. 2.400
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.100
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .....	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .....	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .....	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna .....	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta .....	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .....	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .....	L. 255.000
Abbonamento semestrale .....	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .....	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti .....
- vendita pubblicazioni .....
- inserzioni .....

☎ (06) 85082149/85082221  
 ☎ (06) 85082150/85082276  
 ☎ (06) 85082145/85082189

**N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.**



\* 4 1 1 1 3 0 0 2 7 0 9 0 0 2 0 0 0 \*

L. 2.000